

**Legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'Ordinamento
delle professioni di avvocato e di procuratore.**

Publicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 marzo 1926, n. 70.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE,

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato :
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. — Nessuno può assumere il titolo nè esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell'albo, in conformità delle disposizioni della presente legge.

Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo acquistatone il diritto, siano stati cancellati dall'albo per una causa che non sia d' indegnità.

Ogni infrazione alla presente disposizione, quando non costituisca più grave reato, è punita a norma dell'articolo 186 del codice penale.

ART. 2. — Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte ; per esercitarle cumulativamente è necessaria l' iscrizione in entrambi gli albi.

Non si può essere iscritti in più che un albo di procuratori e un albo di avvocati.

ART. 3. — L'esercizio della professione di avvocato o di procuratore è incompatibile con la professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome di altri, e con la qualità di ministro di qualunque culto, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o incaricato della gestione esattoriale.

È anche incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle opere pie, degli Istituti di emissione, della lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati, ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle provincie o dei comuni.

È anche incompatibile con qualunque altro impiego retribuito, che non sia di indole scientifica, letteraria o giornalistica.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma di questo articolo :

a) i professori delle Università e degli altri istituti superiori e secondari del Regno;

b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali, organicamente istituiti come tali, presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, limitatamente alle cause e agli affari inerenti all'ufficio a cui sono addetti;

c) i subeconomi dei benefici vacanti.

ART. 4. — Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti, i Tribunali e le Preture del Regno.

Davanti alla Corte di cassazione, alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alle sezioni unite della Corte dei conti, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque e alla Commissione centrale delle imposte, il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 17.

ART. 5. — Gli avvocati possono essere coadiuvati nella difesa davanti alle autorità giurisdizionali del Regno da un avvocato o da un giurista di altro Stato, che ammetta reciprocità di trattamento per gli avvocati italiani, previa autorizzazione, caso per caso, del Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo, ove il ministero della difesa viene prestato.

ART. 6. — I procuratori possono esercitare la professione davanti al Tribunale, al quale sono assegnati ed alle Preture dipendenti, e davanti alla Corte di appello, che ha sede nella stessa città in cui risiede il Tribunale. Tuttavia, il patrocinio dell'imputato nei giudizi penali dinanzi al Tribunale, alla Corte di appello ed alla Corte di assise è riservato agli avvocati; i procuratori potranno rappresentarvi la parte civile.

ART. 7. — Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa o l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato, ovvero da un procuratore assegnato al Tribunale locale.

Nelle cause commerciali davanti al Tribunale la parte che intende comparire in persona deve essere assistita da un procuratore, o da un avvocato¹.

Nulla è innovato alle norme, che disciplinano i procedimenti dinanzi ai conciliatori ed ai probiviri.

Così pure nulla è innovato alle norme che regolano la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 8. — I procuratori possono, sotto la loro responsabilità, nominarsi uno o più sostituti fra i procuratori iscritti nello stesso albo, con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte di appello, da comunicarsi in copia al presidente del Consiglio dell'ordine.

Il procuratore sostituto rappresenta, per tutte le conseguenze di diritto, il procuratore che lo ha nominato.

I procuratori possono anche, sempre sotto la loro re-

¹ È abrogata la disposizione contenuta nell'art. 156 c. p. c. capoverso circa la facoltà delle parti di comparire personalmente nelle cause commerciali.

sponsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente.

L'incarico è dato volta per volta e per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

ART. 9. — I procuratori debbono risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale sono assegnati.

Il Consiglio dell'ordine può, caso per caso, autorizzare il procuratore a risiedere in altra località del circondario, purchè il procuratore stesso abbia nel capoluogo un ufficio presso altro procuratore.

I procuratori non possono, senza giusta causa, rifiutare il loro ministero.

ART. 10. — Gli avvocati ed i procuratori non sono ammessi all'esercizio della professione, se prima non abbiano prestato, in una pubblica udienza della Corte di appello o del Tribunale, giuramento di adempiere i loro doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini superiori della giustizia¹. Essi debbono attendere al loro ministero con la più grande dignità e con il più grande decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.

ART. 11. — Gli avvocati ed i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque natura su ciò che a loro sia confidato o sia pervenuto a loro conoscenza, per ragione della propria professione.

TITOLO II.

DELLE CONDIZIONI PER LA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI

ART. 12. — Per essere iscritto nell'albo degli avvocati è necessario:

1) essere cittadino italiano, ovvero italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, quando manchi la naturalità;

¹ Per la formula del giuramento vedi l'art. 4 del D. 6 maggio 1926 che parzialmente la modifica.

- 2) avere il pieno esercizio dei diritti civili;
- 3) essere di condotta, sotto ogni rapporto, specchiatissima ed illibata; in nessun caso può aspirare all'iscrizione chi fosse incorso in una delle condanne, che darebbe luogo alla radiazione dall'albo;
- 4) essere insignito della laurea in giurisprudenza, data o confermata in una Università del Regno;
- 5) avere atteso lodevolmente e proficuamente alla pratica forense nello studio di un avvocato e frequentate le udienze civili e penali delle Corti e dei Tribunali per cinque anni almeno, consecutivi e successivi alla laurea, e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento. Il servizio effettivo prestato per almeno 5 anni quale magistrato dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo, quale vice pretore onorario, quale avvocato o sostituto avvocato erariale, quale avvocato o sostituto avvocato delle ferrovie dello Stato, quale funzionario di prefettura avente grado di consigliere di prefettura o superiore, vale come pratica forense;
- 6) avere superato l'esame a tenore dell'articolo seguente;
- 7) avere la residenza nella circoscrizione del collegio, nel cui albo si chiede l'iscrizione¹.

ART. 13. — L'esame sarà unico per tutto il Regno e si svolgerà a Roma.

Esso conterà di prove scritte e orali.

Le prove scritte saranno quattro ed avranno per oggetto: la prima il diritto e la procedura civile, la seconda il diritto commerciale, la terza il diritto e la procedura penale e la quarta il diritto amministrativo.

La prova orale comprenderà diritto romano, civile, commerciale, penale, costituzionale, amministrativo, ecclesiastico, procedura civile e procedura penale.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la giustizia e si comporrà di sette membri: un

¹ E superfluo dire che dopo la legge 17 luglio 1919, N. 1176, e il regolamento relativo del 4 gennaio 1920, N. 39, anche le donne possono essere iscritte nell'albo.

magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che ne sarà il presidente, due professori di ruolo di materie giuridiche in una delle Università del Regno e quattro avvocati designati dal Consiglio superiore forense.

Le modalità dell'esame saranno stabilite dal regolamento.

ART. 14. — Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati del Collegio nella cui giurisdizione hanno la loro residenza :

a) i magistrati dell'ordine giudiziario ordinario militare o amministrativo, gli avvocati e sostituti avvocati erariali, gli avvocati e sostituti avvocati delle ferrovie dello Stato, dopo quindici anni di servizio effettivo, i consiglieri di Stato e i prefetti del Regno, dopo tre anni di funzioni, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nei primi quattro numeri dell'articolo 12 ;

b) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo cinque anni di insegnamento.

ART. 15. — La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è diretta al presidente del Consiglio dell'ordine del Collegio, dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti voluti dalla legge.

Il Consiglio accerta se concorrano tutti i requisiti, e riconosciutigli sussistenti, ove non ostino ragioni di incompatibilità, ordina la iscrizione; in caso contrario, dichiara non ammissibile la domanda. La inammissibilità della domanda per ragione di censurabile condotta non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

La deliberazione del Consiglio deve essere presa entro due mesi dalla presentazione delle domande. Essa è motivata, ed entro dieci giorni è comunicata all'aspirante ed al procuratore generale presso la Corte d'appello.

Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine tanto il pubblico ministero, quanto l'aspirante, possono ricorrere al Consiglio superiore forense nel termine di giorni

venti dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

ART. 16. — L'avvocato iscritto in un albo può chiedere il trasferimento della iscrizione nell'albo di un altro Collegio, per ragione di trasferimento di residenza.

La relativa domanda è equiparata per tutti gli effetti a quella per l'iscrizione, ma, ottenuto il trasferimento, l'avvocato conserva nel nuovo albo l'anzianità che aveva nel primo.

Non è ammesso il trasferimento se non siano trascorsi almeno due anni dalla iscrizione. Parimente non è ammesso il trasferimento per gli avvocati sottoposti a procedimento disciplinare, o sottoposti a procedimento penale per uno dei reati menzionati nell'articolo 51.

ART. 17. — È istituito presso il Consiglio superiore forense l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori indicate nel secondo comma dell'articolo 4.

Gli avvocati, che aspirano all'iscrizione in questo albo speciale, dovranno presentare analoga domanda al presidente del Consiglio superiore e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello ed ai Tribunali.

Non può essere nè rimanere iscritto nell'albo speciale chi non è iscritto nell'albo di un Collegio.

ART. 18. — Anche senza il decennio di esercizio, di cui all'articolo precedente, possono essere iscritti nell'albo speciale, purchè siano iscritti in un albo di avvocati:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo, che abbiano raggiunto il grado di consigliere di cassazione o un grado equiparato, o conseguito da almeno cinque anni un grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello o un grado equiparato;

b) gli avvocati generali erariali, i sostituti avvocati generali erariali, e dopo sei anni di grado gli avvocati erariali e delle ferrovie dello Stato;

c) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle

Università del Regno e degli Istituti superiori parificati, dopo dieci anni di insegnamento.

ART. 19. — Sulle domande di iscrizione nell'albo speciale pronunzia il Consiglio superiore forense con deliberazione motivata, che verrà notificata all'aspirante ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione entro dieci giorni.

Contro la deliberazione possono ricorrere alle sezioni unite della Corte di cassazione così l'aspirante come il procuratore generale, soltanto per eccesso di potere o violazione di legge, nel termine di giorni 30 dalla notificazione. Il ricorso del procuratore generale ha effetto sospensivo.

TITOLO III.

DELLE CONDIZIONI PER L' ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI PROCURATORI

ART. 20. — Per essere iscritti nell'albo dei procuratori è necessario :

- 1) possedere i requisiti stabiliti dai nn. 1, 2, 3, 4, dell'articolo 12 ;
- 2) avere atteso lodevolmente e proficuamente alla pratica forense nello studio di un procuratore e frequentato le udienze civili e penali della Corte di appello e del Tribunale per due anni almeno consecutivi e successivi alla laurea e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento. Il servizio effettivo prestato per almeno due anni nelle funzioni indicate dal numero 5 dell'articolo 12 vale come pratica forense ;
- 3) avere superato l'esame di concorso a tenore dell'articolo seguente ;
- 4) avere la residenza nel capoluogo del Collegio, nel cui albo si chiede l' iscrizione, salva l'autorizzazione speciale di cui all'articolo 9¹.

¹ Vedasi la nota all'art. 12.

ART. 21. — Il numero dei procuratori è limitato per ciascun distretto di Corte d'appello.

Nel mese di ottobre di ciascun anno i singoli Consigli dell'ordine dei procuratori, tenuto conto del numero degli iscritti e del complesso degli atti giudiziari, indicheranno, con opinamento motivato, al Ministro per la giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi a far parte del Collegio nell'anno seguente. Il Ministro per la giustizia, sentito il Consiglio superiore forense, stabilirà, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi di Collegi complessivamente compresi nel distretto di ciascuna Corte di appello e la loro ripartizione nei singoli albi.

Con lo stesso provvedimento saranno stabiliti i giorni in cui dovranno aver luogo gli esami di concorso, che si svolgeranno contemporaneamente in ciascuna sede di Corte d'appello.

ART. 22. — L'esame di concorso, di carattere prevalentemente pratico, sarà scritto ed orale.

Le prove scritte saranno due, l'una per il diritto civile, commerciale e amministrativo, l'altra per la procedura civile e penale. La prova orale comprenderà diritto civile, commerciale, penale, amministrativo, finanziario, procedura civile e procedura penale.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della giustizia e si comporrà di cinque membri: un consigliere di Corte di appello, che ne sarà il presidente, un professore di ruolo di materie giuridiche in una delle Università del Regno e tre procuratori, designati nel proprio seno dal Consiglio dell'ordine dei procuratori del capoluogo del distretto della Corte.

Le modalità dell'esame saranno stabilite nel regolamento.

ART. 23. — I vincitori del concorso potranno, entro due mesi dalla pubblicazione del risultato dell'esame, presentare domanda d'iscrizione nell'albo dei procuratori di uno dei Collegi compresi nel distretto della Corte d'appello, presso la quale hanno superato l'esame di concorso.

L'ordine di graduatoria determina la preferenza.

A parità di titoli sarà data la preferenza a coloro tra i concorrenti che fossero figli di avvocato o di procuratore già iscritto nell'albo del Collegio e deceduto nel biennio.

ART. 24. — La domanda per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è diretta al presidente del Consiglio dell'ordine del Collegio, dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti voluti dalla legge.

Il Consiglio accerta se concorrano tutti i requisiti, e riconosciuti sussistenti, ove non ostino ragioni di incompatibilità, ordina l'iscrizione; in caso contrario, dichiara non ammissibile la domanda. La inammissibilità della domanda per ragione di censurabile condotta non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

La deliberazione del Consiglio deve essere presa entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Essa è motivata, ed entro dieci giorni è comunicata all'aspirante ed al procuratore generale presso la Corte di appello.

Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine, tanto il pubblico ministero, quanto l'aspirante, possono ricorrere al Consiglio superiore forense nel termine di giorni venti dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Si applica analogamente ai procuratori la disposizione dell'art. 16 riguardante il trasferimento della iscrizione da uno ad altro albo.

TITOLO IV.

DELLA CANCELLAZIONE DAGLI ALBI

ART. 25. — La cancellazione dall'albo degli avvocati o dei procuratori è pronunciata dai rispettivi Consigli:

- 1) nei casi di incompatibilità;
- 2) nel caso di morosità nel pagamento della tassa annuale, dopo due interpellazioni a distanza di sessanta

giorni l'una dall'altra, notificate per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ;

3) quando venga meno uno dei requisiti indicati nei nn. 1 e 2 dell'articolo 12 ;

4) quando il procuratore non adempia all'obbligo della residenza ;

5) quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del Collegio presso cui è iscritto ;

6) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

In ogni caso, tranne quello indicato nel n. 6, l'interessato deve essere invitato a presentare al Consiglio le sue eventuali deduzioni ed osservazioni, in un congruo termine da stabilirsi volta per volta dal Consiglio stesso, e contro il provvedimento, che dispone la cancellazione, può ricorrere al Consiglio superiore forense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

L'avvocato cancellato dall'albo a termini dei numeri 1, 5 e 6 del presente articolo ha diritto di essere reinscritto, anche se si tratti dell'albo speciale di cui all'art. 17, qualora ne faccia richiesta dimostrando che sono cessate le ragioni che hanno motivato la cancellazione e purchè sia in possesso dei requisiti previsti ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 12.

TITOLO V.

DEI COLLEGI E DEI CONSIGLI

ART. 26. — Presso ogni Corte di appello ed ogni Tribunale civile e penale vi è un Collegio di avvocati e un Collegio di procuratori.

Non vi è che un solo Collegio di ciascun ordine presso la Corte di appello ed il Tribunale aventi sede nella medesima città.

Dove il numero degli avvocati o dei procuratori esercitanti non arriva a trenta, essi sono iscritti nell'albo dell'altro vicino Collegio, che sarà determinato dal Consiglio superiore forense nello stesso distretto della Corte di appello.

3. — *Legge forense.*

Per il conseguimento dei fini ad essi assegnati dalla presente legge, ai Collegi è riconosciuta la personalità giuridica. L'alta vigilanza sui Collegi è esercitata dal Ministro della giustizia.

ART. 27. — Ogni Collegio ha il proprio albo, in cui viene iscritto il nome e cognome di coloro che lo compongono. La data dell'iscrizione stabilisce l'anzianità.

ART. 28. — In ciascun Collegio di avvocati e in ciascun Collegio di procuratori vi è un Consiglio dell'ordine, eletto dall'assemblea del Collegio a maggioranza assoluta di voti segreti, al principio dell'anno.

Contro il risultato delle elezioni, ciascun membro del Collegio può proporre reclamo al Consiglio superiore forense, dentro dieci giorni dalla proclamazione.

ART. 29. — Il Consiglio dell'ordine è composto di sette membri nei Collegi nei quali il numero degli avvocati o dei procuratori iscritti non sia maggiore di cento; di undici dove sia maggiore di cento ma non maggiore di trecento; di quindici negli altri casi¹.

Ciascun Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il presidente ha anche la rappresentanza del Collegio e ne presiede le assemblee.

In mancanza del presidente e del vice-presidente, ne fa le veci il più anziano di ufficio ed a parità di anzianità di ufficio il più anziano di età, fra i componenti del Consiglio.

ART. 30. — Tutti gli avvocati ed i procuratori iscritti nell'albo del Collegio da più di cinque anni possono essere eletti membri dei rispettivi Consigli dell'ordine.

Non si può contemporaneamente appartenere al Consiglio dell'ordine degli avvocati ed a quello dei procuratori.

ART. 31. — I membri dei Consigli restano in carica quattro anni.

Nondimeno alla fine del primo biennio cessano dal farne parte, nei Consigli composti di quindici membri, sette con-

¹ Vedasi l'art. 6 del D. 6 maggio 1926 che modifica il numero dei membri del Collegio.

siglieri estratti a sorte; cinque nei Consigli composti di undici; tre in quelli composti di sette.

Nei bienni successivi scadono gli altri per ordine di anzianità di elezione.

Quando, prima della scadenza del biennio, il numero dei consiglieri si riduca rispettivamente a otto, sei e quattro, si procede alla elezione suppletiva dei membri mancanti, la cui anzianità di elezione si attribuisce nell'ordine risultante dal numero dei voti.

I membri del Consiglio che escono possono essere rieletti.

ART. 32. — I risultati delle elezioni, di cui negli articoli precedenti, sono dal presidente del Consiglio comunicati al Consiglio superiore forense ed ai capi della Corte di appello e del Tribunale.

ART. 33. — Oltre alle attribuzioni indicate nella presente legge e nelle altre leggi, i Consigli dell'ordine degli avvocati:

a) vegliano alla conservazione del decoro dell'ordine e di ciascuno dei suoi componenti;

b) procedono in via disciplinare contro gli avvocati, che si rendono colpevoli di abusi o mancanze professionali o comunque di atti che non siano perfettamente consoni all'alta dignità ed al decoro da osservarsi sempre da tutti i componenti del Collegio;

c) vigilano all'esatto adempimento degli obblighi della difesa officiosa ed, in caso di constatata negligenza, possono proporre alla competente autorità la sostituzione del difensore officioso;

d) intervengono, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni che possono insorgere in dipendenza dell'esercizio professionale tra avvocato ed avvocato e tra avvocato e cliente, e, quando non riescano a comporre, emettono su di esse il loro parere;

e) pronunziano la decadenza dei consiglieri, che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle sedute per tre mesi consecutivi;

f) danno, su richiesta della competente autorità, il loro parere su progetti di legge o di regolamenti;

g) provvedono alla gestione finanziaria del Collegio e propongono annualmente all'approvazione del Collegio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché la misura della tassa annuale, con la quale gli iscritti debbono contribuire alle spese del Collegio, nonché la misura delle tasse dovute per la iscrizione nel registro dei praticanti, per la iscrizione nell'albo, per il rilascio di certificati e copie di atti, e per i pareri sulla liquidazione degli onorari.

Quando la tassa stabilita supera le L. 100 la misura della tassa deve essere approvata con decreto del Ministro della giustizia;

h) vigilano sull'esercizio della pratica forense, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento;

i) in caso di morte o di allontanamento di un avvocato, danno, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, gli opportuni provvedimenti per la consegna degli atti e delle carte in dipendenza dell'esercizio professionale;

l) emettono i pareri sulle liquidazioni degli onorari.

ART. 34. — Ai Consigli dell'ordine dei procuratori sono analogamente applicabili le disposizioni dell'articolo precedente, fatta eccezione di quella contenuta sotto la lettera l.

ART. 35. — Le contestazioni, che sorgono tra avvocati e procuratori in dipendenza dell'esercizio professionale, sono di competenza del Consiglio dell'ordine degli avvocati, che ne procura la conciliazione e, in mancanza di conciliazione, dà il suo parere in proposito.

ART. 36. — Al principio di ogni anno i Consigli procedono alla revisione degli albi dei rispettivi Collegi. I presidenti dei Consigli comunicano gli albi così riveduti al Ministro della giustizia, al Consiglio superiore forense ed ai capi delle rispettive Corti di appello e dei rispettivi Tribunali.

Gli albi stampati a cura dei Consigli, vengono affissi nelle sale di udienza delle Corti, dei Tribunali e delle Preture.

Ogni avvocato e ogni procuratore iscritto in un de-

terminato albo può ricorrere al Consiglio superiore forense, nel termine di dieci giorni dall'affissione nella sala di udienza del Tribunale, contro l'iscrizione nell'albo stesso di avvocati o di procuratori colpiti da cause di incompatibilità o di indegnità. Uguale facoltà compete al procuratore generale presso la Corte di appello.

ART. 37. — I Consigli debbono riunirsi almeno una volta al mese.

Per la validità delle deliberazioni dei Consigli è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri.

I Consigli possono delegare le funzioni relative alla liquidazione degli onorari ad una speciale Commissione di tre o cinque consiglieri.

ART. 38. — Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e quello dell'ordine dei procuratori possono essere sciolti qualora, richiamati all'osservanza della legge, persistano nel violarla.

Lo scioglimento è pronunziato con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato.

Sino alla composizione del nuovo Consiglio, che non può essere ritardata oltre quattro mesi, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario nominato con lo stesso decreto di scioglimento.

Contro il decreto di scioglimento possono i singoli componenti del Consiglio stesso ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione, alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per eccesso di potere o per violazione di legge.

ART. 39. — Le assemblee generali dei Collegi sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio dell'ordine, o dal vice presidente, o dal consigliere più anziano, o dal membro del Collegio più anziano tra i presenti.

L'assemblea ordinaria ha luogo nel primo mese dell'anno all'oggetto:

1) di procedere alla rinnovazione del Consiglio, quando occorra a norma dell'articolo 31;

2) di discutere ed approvare il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo del nuovo anno;

3) di discutere intorno agli altri oggetti messi all'ordine del giorno.

Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputano conveniente per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il Collegio.

Possono anche aver luogo su domanda sottoscritta da almeno un quarto degli iscritti e presentata al Consiglio dell'ordine con la precisa specificazione dell'oggetto, il quale deve riguardare esclusivamente un interesse diretto del Collegio.

ART. 40. — Le assemblee generali sono valide in prima convocazione, se interviene un terzo dei componenti il Collegio; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le due convocazioni possono aver luogo anche con unico avviso a distanza non minore di tre giorni l'una dall'altra.

TITOLO VI.

DEL CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

ART. 41. — Il Consiglio superiore forense è composto di trentadue membri dei quali sedici eletti, uno per ciascuno dei distretti di Corte d'appello del Regno, tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 17, in seguito a votazione dei Consigli di distretto, e sedici nominati, pure tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale, con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia.

Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio superiore e di un Consiglio locale; in mancanza di opzione nei dieci giorni consecutivi all'elezione si presume la rinuncia all'ufficio di membro del Consiglio locale.

ART. 42. — I membri del Consiglio superiore restano in carica quattro anni.

ART. 43. — Il Consiglio superiore elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessario l'intervento della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio superiore ha sede in Roma presso il Ministero della giustizia che provvederà al personale occorrente per la sua segreteria e ad ogni altra necessità del suo funzionamento.

ART. 44. — Il Consiglio esercita le attribuzioni indicate dalla legge ed inoltre :

1) dà parere sui progetti di legge e di regolamenti, che riguardano l'esercizio della professione forense, e sulla loro interpretazione, quando ne venga richiesto dal Ministro della giustizia ;

2) procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale, di cui all'articolo 17 ;

3) pronunzia sui ricorsi proposti a norma della presente legge ;

4) decide sui conflitti di competenza tra i Consigli locali ;

5) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi dei Collegi.

ART. 45. — Col regolamento saranno determinate le norme di procedura da osservarsi dal Consiglio superiore per la decisione sui reclami di cui al n. 3 dell'articolo precedente.

Contro le decisioni sui reclami suddetti è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, per eccesso di potere, e per violazione di legge, nel termine di giorni 30 dalla notificazione. Facendosi luogo ad annullamento con rinvio, questo si farà al medesimo Consiglio superiore, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte nel punto di diritto sul quale essa ha pronunziato.

TITOLO VII.

DELLA DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI

ART. 46. — Salvo quanto è stabilito dagli articoli 78, 79 e 80 del codice di procedura penale e salvo le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati e i procuratori nell'esercizio del loro ministero sono sottoposti esclusivamente al potere disciplinare dei Consigli dell'ordine.

Gli avvocati e i procuratori sono anche sottoposti al potere disciplinare dei Consigli negli altri casi previsti dalla presente legge.

Il potere disciplinare può essere esercitato tanto sul ricorso delle autorità o degli interessati, quanto di ufficio.

ART. 47. — I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto della giurisdizione disciplinare del Consiglio.

ART. 48. — La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'ordine del Collegio presso il quale l'avvocato ed il procuratore è iscritto, quanto al Consiglio dell'ordine, nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede, ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. In questo secondo caso il Consiglio dell'ordine del Collegio, presso il quale l'avvocato o il procuratore è iscritto, è tenuto senz'altro, a dare esecuzione alla decisione emessa dall'altro Consiglio.

Se l'incolpato è membro del Consiglio di un ordine, esso è soggetto alla giurisdizione del Consiglio stabilito nella sede della Corte di appello: se appartiene a quest'ultimo, è giudicato dal Consiglio stabilito nella sede della Corte di appello più vicina.

ART. 49. — Le pene disciplinari, che secondo i casi possono pronunziarsi contro gli avvocati e i procuratori sono:

1) l'avvertimento, che consiste nel rimostrare al colpevole la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ri-

cadervi, ed è dato con lettera del presidente per incarico del Consiglio;

2) la censura, che è una dichiarazione formale, della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'articolo 51;

4) la radiazione dall'albo.

ART. 50. — La radiazione dall'albo è pronunciata contro l'avvocato o il procuratore, che abbia comunque compromessa la propria reputazione o la dignità dell'ordine a cui appartiene.

ART. 51. — La condanna pronunciata con sentenza passata in giudicato per uno dei reati, di cui ai numeri 2 e seguenti dell'articolo 313 del codice di procedura penale, porta di diritto la radiazione dell'avvocato o del procuratore condannato.

L'emissione del mandato di cattura per uno dei detti reati porta di diritto la sospensione dall'esercizio della professione; la emissione del mandato di comparizione per i medesimi reati può portare la sospensione, secondo le circostanze.

L'avvocato o il procuratore, che sia stato sottoposto a procedimento penale, deve poi, qualunque sia l'esito del procedimento, essere sottoposto a giudizio disciplinare per i fatti che hanno formato oggetto del procedimento stesso.

ART. 52. — Per l'istruttoria dei giudizi disciplinari i Consigli hanno facoltà di sentire testimoni, ai quali potranno applicarsi, in seguito a deliberazione del Consiglio, le disposizioni degli articoli 255 e 256 del codice di procedura penale.

Nessuna pena disciplinare può essere pronunciata, senza che l'inculpato sia stato citato a comparire innanzi al Consiglio, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue difese.

Le altre forme del giudizio disciplinare saranno stabilite dal regolamento.

ART. 53. — La radiazione dall'albo è comunicata a

tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori del Regno. La radiazione dall'albo degli avvocati dà luogo alla radiazione dall'albo dei procuratori e viceversa.

ART. 54. — Contro le decisioni in materia disciplinare è dato ricorso al Consiglio superiore forense nel termine di 20 giorni dalla notificazione.

Le decisioni definitive in materia disciplinare sono affisse per trenta giorni, in copia, in apposito albo, nella sede del Consiglio dell'ordine.

ART. 55. — L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO VIII.

DEGLI ONORARI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE

ART. 56. — Ciascun Consiglio dell'ordine degli avvocati fissa, ogni tre anni, le norme per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia sia giudiziale che stragiudiziale. Tali norme sono soggette all'approvazione del Consiglio superiore forense il quale potrà apportarvi le modificazioni che credesse opportune.

Il Consiglio superiore forense fissa ogni tre anni le norme per la determinazione degli onorari nei giudizi dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate nel 2° comma dell'articolo 4.

ART. 57. — Le norme di cui al precedente articolo sono stabilite prendendo a base il valore della controversia e il grado dell'autorità chiamata a conoscerne o la entità dell'affare nelle materie stragiudiziali, fissando per ogni atto o serie di atti un massimo ed un minimo.

Nella liquidazione degli onorari si deve tener conto, entro i limiti anzidetti, della gravità e del numero delle questioni trattate e, per i giudizi penali, anche della loro durata.

Per determinare il valore della controversia si ha ri-

guardo soltanto a ciò, che ha formato oggetto di vera contestazione e nelle cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria, si ha riguardo all'importanza e alla natura della contestazione.

Nei casi di eccezionale importanza, quando il pregio intrinseco dell'opera difensiva lo giustifichi, si potrà eccedere il limite massimo degli onorari.

Nei confronti col cliente, all'avvocato può essere attribuito un onorario maggiore di quello da porsi a carico della parte condannata nelle spese, tenuto conto del pregio e del risultato dell'opera prestata. Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrari.

ART. 58. — Quando più avvocati prestano simultaneamente l'opera loro nell'interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto ai propri onorari, salva quella riduzione che fosse reputata giusta, atteso il concorso degli altri avvocati.

La stessa norma si applica quando nei giudizi penali, oltre ai difensori di cui all'art. 73 del codice di procedura penale, altri avvocati abbiano partecipato alla redazione di atti e memorie difensive. In ogni caso peraltro, a carico della parte condannata nelle spese non si può liquidare che l'onorario spettante ad un solo avvocato, salvo il caso della condanna al risarcimento dei danni derivanti dal reato.

ART. 59. — Ai procuratori che dinanzi alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiano opera di avvocato, sono dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato.

ART. 60. — La sentenza di condanna nelle spese ne contiene la tassazione quando questa sia richiesta da tutte le parti comparse. Negli altri casi la tassazione deve essere fatta dal giudice delegato, il quale riguardo agli onorari di avvocato, dovrà prima di emettere il relativo provvedimento, sentire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

ART. 61. — Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalla tariffa con le relative norme

unite al decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1774, modificato con Regio decreto-legge 22 novembre 1921, n. 1887.

Detta tariffa e relative norme potranno essere rivedute ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore forense.

ART. 62. — Nei giudizi arbitrari, qualora non siasi provveduto alla tassazione delle spese con la sentenza, provvede, su ricorso, previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati, per quanto riflette gli onorari di avvocato, il presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione la sentenza fu pronunciata.

ART. 63. — Gli avvocati ed i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per mancanza del pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o del rimborso delle spese da essi anticipate.

Su reclamo dell'interessato, il Consiglio dell'ordine ordina all'avvocato od al procuratore di depositare gli atti e le carte nella propria sede entro il termine e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

Ove riesca la conciliazione, se ne stende verbale, che ha valore di sentenza passata in giudicato a tutti gli effetti. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del Tribunale locale che, a richiesta, ne rilascia copia in forma esecutiva.

Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture, se non dopo che il Consiglio abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.

Prima della restituzione degli atti, il Consiglio può ordinare che ne sia rilasciata copia all'avvocato o procuratore che ne faccia richiesta.

Nei casi di urgenza, il presidente può dare tutti i provvedimenti, che valgano a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato o procuratore e del cliente.

ART. 64. — Nei tre anni dalla morte dell'avvocato o procuratore, i suoi eredi possono valersi delle speciali

norme stabilite per il rimborso delle spese ed il pagamento degli onorari.

ART. 65. — Quando un giudizio è definito per transazione, tutte le parti che hanno transatto, sono solidalmente tenute al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese, di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio, fossero tuttora creditori¹.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 66. — Le iscrizioni negli albi degli avvocati e procuratori anteriori al giorno dell'entrata in vigore della presente legge restano ferme, purchè gli iscritti abbiano i requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 12. I Consigli procederanno entro tre mesi dal giorno suddetto ad una straordinaria revisione degli albi, osservando le forme stabilite dall'articolo 36 e salvo il ricorso di cui all'articolo stesso.

Le cause di incompatibilità diverse da quelle contemplate dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938¹, diverranno operative dopo tre anni dall'attuazione della presente legge.

L'incompatibilità prevista dall'art. 3, 2° comma, non si applica agli impiegati degli uffici della lista civile, del

¹ Per il caso d'ammissione al gratuito patrocinio e per le indennità spettanti al difensore, iscritte nel registro delle spese a debito valgono le analoghe disposizioni contenute negli art. 40 e 37 della Legge sul grat. patr. 30 dicembre 1923, N. 3282.

¹ Articolo 13 della legge 8 giugno 1874, n. 1938. — La professione di avvocato è incompatibile con quella di notaio, di agente di cambio e di sensale e con qualunque ufficio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle Università, nei Licei ed in altri Istituti pubblici del Regno, o di segretario delle Camere di commercio, o di segretario comunale nei Comuni la cui popolazione non passi i diecimila abitanti.

Sotto la denominazione di professori di diritto si intendono anche quelli di discipline morali, storiche o filosofiche.

Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato e della Camera dei deputati iscritti negli albi degli avvocati e procuratori anteriormente alla attuazione della presente legge.

La limitazione contenuta nella lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge non è operativa a danno degli attuali iscritti negli albi.

ART. 67. — Gli avvocati e procuratori attualmente iscritti in un albo conservano la facoltà di patrocinare dinanzi al Tribunale superiore delle acque, alle sezioni unite della Corte dei conti, al Tribunale supremo militare ed alla Commissione centrale delle imposte.

Essi potranno chiedere la iscrizione nell'albo speciale, di cui all'articolo 17, dopo cinque anni di esercizio.

Gli avvocati attualmente ammessi a patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione saranno iscritti di ufficio nell'albo speciale di cui all'articolo 17.

ART. 68. — I procuratori laureati in giurisprudenza attualmente iscritti potranno ottenere, compiuto il sessennio di esercizio professionale, l'iscrizione nell'albo degli avvocati senza esame. I medesimi procuratori conservano la facoltà di patrocinare in materia penale dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello e di assise del Regno.

Sono conservati i diritti riconosciuti in via transitoria dall'art. 27, comma 4°, del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602¹, ai procuratori iscritti negli albi delle città sedi di soppresse Corti o sezioni di Corte di appello.

ART. 69. — Gli attuali praticanti saranno soggetti alle

¹ Art. 27 comma 4° del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602. — Quando in una città che sia sede di tribunale e di Corte d'appello o di sezione di Corte di appello venga soppressa la Corte o la sezione, gli albi degli avvocati e dei procuratori legali rimangono costituiti presso il tribunale; ma i procuratori attualmente iscritti nell'albo sono ammessi ad esercitare il loro ufficio anche davanti la Corte d'appello della cui circoscrizione il tribunale entra a far parte, purché eleggano domicilio nella città in cui risiede la Corte. Per l'elezione di domicilio si seguono le disposizioni dell'art. 47.

Naturalmente siffatta eccezionale disposizione ha vigore solo per quelli che erano iscritti al momento della pubblicazione del surricordato decreto: non per quelli che lo furono posteriormente.

norme della presente legge. Tuttavia, gli attuali praticanti procuratori saranno ammessi all'esame allo spirare della pratica compiuta secondo le prescrizioni della legge del 1874 e, se avranno conseguita l'idoneità, potranno essere iscritti nell'albo, senza limitazione di numero.

ART. 70. — Nulla è innovato alle disposizioni vigenti a favore dei praticanti, dei procuratori e degli avvocati ex combattenti.

I procuratori ex combattenti attualmente iscritti possono ottenere l'iscrizione nell'albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio.

ART. 71. — Il Ministro della giustizia e degli affari di culto è autorizzato a emanare speciali norme per l'introduzione della presente legge nelle nuove provincie.

ART. 72. — I procuratori legali che entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge conseguiranno la laurea in giurisprudenza, saranno di diritto iscritti all'albo degli avvocati, se esercenti da oltre sei anni; e conserveranno entro il termine triennale suddetto la facoltà di rappresentanza e difesa di cui ora godono in virtù della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

ART. 73. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

Rocco.



Regio Decreto 26 agosto 1926, n. 1683, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

Publicato nella Gazz. ufficiale del Regno il 9 ottobre 1926, n. 235.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

ART. 2. — Il suddetto regolamento entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

4. — *Legge forense.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.
ROCCO.
VOLPI.

Regolamento per la esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

TITOLO I.

DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI

ART. 1. — L'avvocato, che accetta nel suo ufficio un praticante, rilascia nell'atto dell'accettazione un certificato, nel quale è iscritto secondo l'ordine di presentazione in un registro a matrice, tenuto dalla segreteria del Consiglio dell'ordine presso cui trovasi iscritto l'avvocato. Il registro è numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio stesso.

ART. 2. — L'iscrizione enuncia il nome, il cognome, il luogo della nascita e della residenza del praticante, l'indicazione della data della laurea e dell'università da cui venne conferita, il nome dell'avvocato che rilasciò il certificato di ammissione alla pratica.

Un duplicato dell'iscrizione, distaccato dal registro e firmato dal segretario, è rimesso al praticante.

ART. 3. — Il tempo della pratica si computa a favore dell'aspirante dal giorno della iscrizione del certificato di ammissione, di cui all'articolo precedente.

Gli eventuali periodi di interruzione della pratica sono sottratti nel computo del periodo di tempo stabilito dalla legge.

ART. 4. — Il praticante, che passi da uno ad altro ufficio di avvocato, deve entro un mese farne dichiarazione alla segreteria del Consiglio dell'ordine, presentando il certificato di avere adempiuto ai doveri della pratica presso l'avvocato di cui lascia l'ufficio, e il certificato

di accettazione dell'avvocato, presso cui intende continuare la pratica.

Del seguito cambiamento viene fatta menzione nel registro dei praticanti.

ART. 5. — Alla fine di ciascun anno di pratica, il praticante deve presentare al Consiglio dell'ordine una relazione scritta, circostanziata ed accompagnata dalle opportune allegazioni, circa la sua attività durante il corso dell'anno, esponendo le principali questioni di diritto, che ha avuto occasione di esaminare e di vedere decise, discutendone i termini e la risoluzione. Questa relazione deve essere controfirmata dall'avvocato, presso il quale viene compiuta la pratica, a garanzia della verità dei fatti in essa esposti e della necessaria osservanza del segreto professionale.

ART. 6. — La frequenza delle udienze civili e penali è comprovata mediante certificato del cancelliere della Corte o del Tribunale, vistato dal presidente, da rilasciarsi alla fine di ogni anno. Il praticante, nel presentare annualmente al Consiglio dell'ordine questi certificati, deve accompagnarli con una ragionata relazione circa le più importanti cause civili e penali, alla discussione delle quali avrà assistito.

ART. 7. — Il Consiglio dell'ordine, nel rilasciare il certificato di cui al successivo art. 11, deve prendere in speciale esame tutti gli atti relativi al compimento della pratica, indicando i motivi specifici, per il quale ritiene che l'aspirante abbia atteso alla pratica stessa lodevolmente e proficuamente.

ART. 8. — Agli effetti della pratica di avvocato, può tener luogo della frequenza di uno studio di avvocato, per un periodo non superiore a due anni, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, sempre successivamente alla laurea, e con proficuo risultato, di un seminario o altro istituto costituito presso una Università del Regno e dove i giovani siano addestrati alla pratica forense. Tali seminari o istituti devono essere riconosciuti con decreto del Ministro della giustizia. In questo caso il praticante deve presentare oltre un certificato della competente auto-

rità accademica comprovante la frequenza ed il profitto, una relazione analoga a quella di cui al precedente art. 5.

Il servizio effettivo prestato ai sensi della seconda parte del n. 5 dell'art. 12 della legge 25 marzo 1926, n. 453, deve risultare da analoghi certificati dell'autorità, presso la quale il servizio fu prestato. Per i vice pretori onorari il certificato deve contenere l'indicazione delle sentenze pronunziate, delle istruttorie e degli altri atti compiuti.

ART. 9. — Il Ministro della giustizia stabilisce ogni anno, con suo decreto, da pubblicarsi nel Bollettino del Ministero almeno 90 giorni prima, i giorni, in cui si svolgeranno le prove scritte dell'esame, di cui all'art. 13 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Con lo stesso decreto stabilisce il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame e nomina la commissione esaminatrice. Oltre al presidente ed ai membri effettivi, può nominare un presidente supplente e sei membri supplenti, aventi tutti gli stessi requisiti degli effettivi, per assicurare il regolare funzionamento della commissione medesima.

Ove vengano a mancare i membri designati dal Consiglio superiore o questo non abbia potuto fare la designazione, provvede d'ufficio il Ministro alla nomina.

ART. 10. — La Commissione esaminatrice ha la sua sede presso il Ministero della giustizia. Esercitano le funzioni di segretario magistrati addetti al ministero con funzioni amministrative, delegati di volta in volta dal Ministro.

Ai membri della Commissione, che non facciano parte dell'amministrazione dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado 5°, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. Ai membri della stessa Commissione, che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al proprio grado, è assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

ART. 11. — Il candidato deve presentare la domanda di ammissione al Ministero della giustizia, allegando :

1) il certificato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, attestante che egli ha atteso lodevolmente e proficuamente alla pratica forense e frequentate le udienze civili e penali per il periodo di tempo voluto e nei modi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento ;

2) il titolo originale di laurea in giurisprudenza, conseguito presso una Università del Regno autorizzata a conferirlo o il titolo accademico conseguito all'estero, che, dalla competente autorità accademica italiana sia stato dichiarato equivalente, a tutti gli effetti, alla laurea conferita dalle Università del Regno, giusta le disposizioni dell'articolo 51 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 ;

3) il documento, da cui risulti il pagamento della tassa di ammissione agli esami, stabilita dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Il Ministero della giustizia accerta la regolarità delle domande e delle relative documentazioni e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame. Questo elenco deve essere depositato nella segreteria della Commissione per comunicazione agli aspiranti, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'inizio degli esami.

ART. 12. — La Commissione esaminatrice si riunisce mezz'ora prima di quella fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, stabilisce la materia, sulla quale deve svolgersi la prova, e formula tre temi per la prova stessa. Ogni tema viene scritto in un foglio, che, firmato dal presidente, viene chiuso in una busta munita del sigillo della commissione.

Quindi alla presenza dei candidati si procede al sorteggio di una delle tre buste ed alla pubblicazione del tema, contenuto nella busta sorteggiata.

I temi debbono essere formulati in modo da dar luogo, nel loro svolgimento, ad una parte teorica, in cui il candidato possa dar saggio della sua conoscenza dei principii e delle dottrine relative, e ad una parte pratica, in cui possa dimostrare la sua attitudine a farne applicazione a casi pratici controversi.

ART. 13. — I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento d'identificazione, che sia stato loro eventualmente rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente, vidimata da un Regio notaio ovvero autenticata dal sindaco con la legalizzazione dell'autorità prefettizia.

ART. 14. — Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi all'esame i candidati, che giungano dopo incominciata tale dettatura.

I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della Commissione e della firma del presidente di questa. Essi non possono conferire tra loro, nè comunicare in qualsiasi modo con estranei. È escluso dall'esame colui, che contravvenga a tale divieto o in genere a quelle disposizioni, che siano date per assicurare la sincerità dell'esame stesso.

Durante tutto il tempo, in cui si svolge la prova, debbono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti la commissione, ai quali è affidata la polizia degli esami.

ART. 15. — I candidati non possono portare seco libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie. Possono soltanto consultare, sui testi preventivamente verificati dalla commissione alla quale debbono essere rimessi almeno tre giorni prima, i codici, le leggi e i decreti dello Stato. Sono esclusi dall'esame coloro che siano comunque trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie vietati dal presente articolo.

L'esclusione è ordinata dai due commissari presenti all'esame: in caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al presidente.

ART. 16. — Il candidato, compiuto il proprio lavoro, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, lo chiude in una busta. Entro di questa deve avere prima inserita altra busta più piccola, chiusa, contenente un foglietto col proprio nome, cognome, paternità e residenza.

Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti la com-

missione presenti, il quale appone sulla busta esterna l'indicazione della materia, la propria sottoscrizione, e sui margini centrali l'impronta del sigillo della Commissione in ceralacca.

Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate alla segreteria, previa raccolta di esse in uno o più pacchi suggellati e firmati all'esterno da uno dei componenti la commissione.

ART. 17. — La Commissione procede nel più breve tempo alla revisione dei lavori scritti. Verificata l'integrità dei pacchi e delle singole buste, procede all'apertura della busta grande contenente il lavoro del candidato. Il segretario appone immediatamente su questa busta, sulla busta piccola racchiudente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine.

Subito dopo la lettura di ciascun lavoro, la Commissione assegna al medesimo un numero di punti colle norme indicate nell'art. 21.

Nel caso che la Commissione abbia cercato che qualche scritto sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla l'esame del candidato. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati, che siansi comunque fatti riconoscere.

ART. 18. — Finita la lettura e deliberato il voto, il segretario lo nota immediatamente in tutte lettere, a piedi del lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Terminate la revisione e la votazione rispetto a tutti i lavori scritti, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.

ART. 19. — Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunta l'idoneità in tutte le prove scritte. L'elenco degli ammessi, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato, per comunicazione ai candidati, nella segreteria insieme coll'ordinanza del presidente, che fissa il giorno, l'ora ed il luogo, in cui avranno inizio le prove orali, osservato il termine di almeno 15 giorni tra il deposito dell'elenco suddetto e tale inizio.

ART. 20. — Le prove orali sono pubbliche e debbono durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato.

Terminata la prova di ciascun candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'art. 21, e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale distintamente per ogni materia.

I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che sarà fissato dalla Commissione. Terminato il primo appello, se ne fa immediatamente un secondo. Il candidato, che non siasi presentato nè al primo, nè al secondo appello, perde il diritto all'esame.

ART. 21. — Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa pel numero dei componenti la Commissione, costituisce il punto assegnato al candidato per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro, che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale.

ART. 22. — Di tutte le operazioni attinenti agli esami, a cura del segretario, è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

L'elenco dei candidati che hanno sostenuto l'esame, con la indicazione dei rispettivi punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, è sottoscritto dal presidente, dai membri della Commissione e dal segretario ed è consegnato al Ministro della giustizia. Copia di tale elenco è trasmessa al Consiglio superiore forense ed a tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati.

ART. 23. — Tutti gli atti della Commissione sono trasmessi alla segreteria del Consiglio superiore forense, che provvede alla loro conservazione e alla restituzione dei diplomi di laurea ai candidati.

Il candidato che ha conseguito l'idoneità può ottenere un certificato colla indicazione dei voti riportati.

ART. 24. — Il Ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami.

Egli può intervenire in seno alla Commissione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e, sentito il parere del Consiglio superiore forense, ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità.

ART. 25. — La domanda di iscrizione nell'albo deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere l'elenco di tutti i documenti allegati. In essa l'aspirante stesso deve dichiarare, sul suo onore, che egli non trovasi in alcuno dei casi d'incompatibilità stabiliti dalla legge.

ART. 26. — Per l'accertamento della condizione di cui all'art. 12, n. 3, della legge 25 marzo 1926, n. 453 e della condizione, di cui all'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, il Consiglio ha il dovere di procedere alle più rigorose indagini sui precedenti di colui che richiede l'iscrizione, a meno che i componenti il Consiglio stesso dichiarino di poterle omettere per conoscenza personale. Tali indagini non debbono prescindere da quei fatti, che, pur riferendosi al passato, si riflettono colle loro conseguenze morali tuttora nel presente.

ART. 27. — Qualora il Consiglio, in seguito alle indagini effettuate, ritenga che vi sia fondato motivo di dubitare circa la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, delibera, nel termine di cui all'art. 15, comma 3°, della legge 25 marzo 1926, n. 453, di aprire una formale istruttoria. Questa deliberazione è notificata all'aspirante.

L'istruttoria ed il susseguente giudizio si svolgono nelle forme stabilite dal presente regolamento per il procedimento disciplinare.

ART. 28. — L'aspirante all'iscrizione può impedire ed arrestare in qualunque momento il corso del procedimento, dichiarando, con atto diretto al Consiglio dell'ordine, di rinunciare all'iscrizione.

ART. 29. — La decisione del Consiglio, con cui viene accordata o negata l'iscrizione, è motivata, e, per cura del segretario, nel termine di dieci giorni è notificata al-

l'aspirante ed al pubblico ministero presso la Corte di appello.

Qualora il Consiglio non deliberi entro il termine stabilito dall'art. 15, comma 3°, della legge 25 marzo 1926, n. 453, l'aspirante può ricorrere al Consiglio superiore forense nei venti giorni successivi.

ART. 30. — Gli avvocati, che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale a norma dell'articolo 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, debbono dimostrare al Consiglio superiore forense l'effettivo esercizio decennale della professione mediante certificati rilasciati dai cancellieri delle Corti d'appello e dei Tribunali, contenenti l'elenco delle cause trattate dall'aspirante coll'indicazione dei nomi delle parti e dell'oggetto relativo.

ART. 31. — Il trasferimento da uno ad altro albo, a norma dell'art. 16 della legge 25 marzo 1926, n. 453, deve essere domandato al Consiglio dell'ordine, presso il quale si vuole trasferire l'iscrizione.

La domanda è corredata, oltrechè dai documenti comprovanti le condizioni volute dalla legge, da una dichiarazione di nulla osta rilasciata dal Consiglio dell'ordine, dal quale si vuole trasferire la iscrizione. In seguito alla nuova iscrizione, da parteciparsi dall'una all'altra segreteria, viene cancellata l'antica.

TITOLO II.

DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI PROCURATORI

ART. 32. — Per la pratica da compiersi dagli aspiranti all'iscrizione nell'albo dei procuratori si osservano, in quanto siano applicabili, le norme del presente regolamento dall'articolo 1 all'articolo 7.

La relazione di cui all'articolo 5 riguarderà specialmente questioni di diritto processuale e quella di cui all'articolo 6 si riferirà specialmente allo svolgimento pratico di procedimenti varii di cognizione e di esecuzione.

ART. 33. — L'esame di concorso, previsto dall'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, viene bandito ogni anno

con decreto del Ministro della giustizia da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero almeno novanta giorni prima. Col medesimo decreto sono stabiliti i giorni, nei quali avranno luogo le prove scritte, il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami, ed il numero massimo dei nuovi procuratori che potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi dei collegi complessivamente compresi nel distretto di ciascuna Corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi; inoltre per ciascuna sede di esami è nominata la rispettiva Commissione esaminatrice, con i relativi supplenti, come al precedente articolo 9.

Qualora un Consiglio dell'ordine dei procuratori omettesse di fare per la composizione della Commissione le designazioni di sua competenza, provvede d'ufficio il Ministro alle designazioni anche al di fuori dei componenti il Consiglio stesso.

ART. 34. — Possono essere ammessi agli esami anche i procuratori già iscritti in un albo. La domanda di ammissione non implica rinuncia alla iscrizione.

ART. 35. — Ciascuna Commissione esaminatrice ha la sede presso il rispettivo Consiglio dell'ordine dei procuratori del capoluogo del distretto della Corte d'appello e fa uso nei suoi atti del sigillo di questo Consiglio.

La segreteria del Consiglio funziona come segreteria della Commissione esaminatrice.

Ai membri della Commissione, che non facciano parte dell'amministrazione dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari dello Stato di grado 5°, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. Ai membri della stessa Commissione, che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al proprio grado, è assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

ART. 36. — Il candidato deve presentare la domanda di ammissione all'esame alla Commissione esaminatrice, la quale delibera sull'ammissione.

Si osservano, per quanto siano applicabili, le norme

stabilite nel presente regolamento dall'art. 11 e seguenti per gli esami di avvocato.

Nei temi per le prove scritte viene richiesta ai candidati anche la formulazione di atti del procedimento.

ART. 37. — Gli atti della Commissione esaminatrice sono trasmessi alla segreteria del rispettivo Consiglio dell'ordine dei procuratori, presso cui hanno avuto luogo gli esami, che provvede alla loro conservazione od alla restituzione del diploma di laurea ai candidati.

ART. 38. — La Commissione esaminatrice forma, con la indicazione delle rispettive votazioni, la graduatoria di merito dei candidati, che abbiano riportata l'idoneità, sino a raggiungere il numero massimo dei nuovi procuratori, che a tenore del bando di concorso possono essere iscritti complessivamente negli albi dei collegi compresi nel distretto della Corte d'appello; forma inoltre l'elenco generale di tutti i candidati che hanno sostenuto l'esame, con la indicazione dei rispettivi punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale.

La graduatoria e l'elenco generale sono sottoscritti dal presidente, dai membri della commissione e dal segretario, e sono depositati, per comunicazione ai candidati, nella segreteria.

ART. 39. — Copia della graduatoria e dell'elenco, sottoscritta dal presidente e dal segretario, è trasmessa al Ministro della giustizia ed a tutti i Consigli dell'ordine dei procuratori compresi nel distretto della Corte d'appello.

ART. 40. — L'aspirante, che sia riuscito vincitore del concorso secondo la graduatoria di cui agli articoli precedenti, può, entro due mesi dalla pubblicazione dell'esito dell'esame, presentare domanda d'iscrizione al Consiglio dell'ordine a tenore dell'art. 23 della legge 25 marzo 1926, n. 453, elencando nella domanda i documenti che egli presenta per comprovare il possesso dei requisiti voluti dalla legge.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante, il quale deve altresì dichiarare, sul suo onore, che egli non trovasi in alcuno dei casi in incompatibilità stabiliti dalla legge.

ART. 41. — L'aspirante che non possa ottenere l'iscrizione nell'albo del collegio presso cui l'ha domandata, per essere rimasti coperti i nuovi posti assegnati a quel collegio da altri candidati aventi diritto a preferenza, può nel termine di 15 giorni dalla ricevuta notificazione dell'esito negativo della sua domanda, presentare domanda d'iscrizione nell'albo di altro Collegio compreso nel distretto della Corte d'appello. In caso di esito negativo per il suindicato motivo anche di questa domanda, può, nel termine di 15 giorni dalla notificazione, presentare nuova domanda per l'albo di altro Collegio compreso nel distretto della Corte d'appello e così di seguito.

ART. 42. — Per l'accertamento delle condizioni, di cui all'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747 e di cui all'articolo 20 n. 1 in relazione all'art. 12, n. 3 della legge 25 marzo 1926, n. 453, si osservano le disposizioni degli articoli 26, 27 e 28 del presente regolamento.

ART. 43. — Alla decisione del Consiglio in ordine alla domanda di iscrizione si applicano le disposizioni dell'art. 29 del presente regolamento.

ART. 44. — Il trasferimento, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 24 della legge 25 marzo 1926, n. 453, non va soggetto a limitazione di numero. Tuttavia quando, con l'accoglimento delle domande di trasferimento presentate, il numero dei procuratori iscritti nell'albo risultasse eccessivo in relazione al lavoro giudiziario, il Consiglio può sospendere l'esame delle domande stesse fino a che non si siano verificate nell'albo sufficienti vacanze. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso da parte di qualunque interessato, al Consiglio superiore forense entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Nel fare le proposte di cui all'art. 21 della legge stessa, il Consiglio dell'ordine tiene conto dei trasferimenti che si presume debbano aver luogo nell'anno successivo.

Per le modalità del trasferimento si osservano le disposizioni dell'art. 31 del presente regolamento.

TITOLO III.

DEI COLLEGI E DEI CONSIGLI

ART. 45. — La convocazione delle adunanze del Collegio si fa con apposito avviso, pubblicato nelle sale di udienza della Corte di appello e del Tribunale almeno 15 giorni prima.

L'avviso contiene l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione. Trattandosi di elezioni, stabilisce anche il luogo, il giorno e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio.

Della convocazione è data inoltre notizia, a cura della segreteria e per mezzo della posta, a ciascuno iscritto.

ART. 46. — L'elezione dei membri del Consiglio dell'ordine ha luogo a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, per mezzo di schede contenenti un numero di nomi corrispondente a quello dei membri da eleggersi.

Un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Eseguita questa operazione il presidente dichiara chiusa la votazione.

ART. 47. — Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro della giustizia.

ART. 48. — Non ottenendo la maggioranza assoluta dei voti un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggersi, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio.

ART. 49. — In caso di parità di voti, è preferito il più anziano e, fra coloro che abbiano eguale anzianità, il maggiore di età.

ART. 50. — Il presidente del Consiglio nominato a norma del penultimo capoverso dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, convoca il Consiglio stesso per la relativa costituzione e per la nomina del vice-presidente, del segretario e del tesoriere. Sino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in funzione il Consiglio precedente.

ART. 51. — Il segretario redige e conserva i verbali delle adunanze del Collegio e del Consiglio; tiene i registri che saranno prescritti dal Consiglio per il regolare andamento dei servizi; conserva, debitamente catalogate, tutte le posizioni personali dei singoli praticanti e dei singoli iscritti nell'albo del Collegio.

In mancanza del segretario, ne fa le veci il meno anziano per età fra i componenti il Consiglio.

ART. 52. — Il tesoriere è custode responsabile dei fondi appartenenti al Collegio. Egli provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento dei mandati, che sono spediti dal presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

- 1) Registro a madre e figlia per le somme che riscuote con quietanze;
- 2) Registro di introito ed esito;
- 3) Registro dei mandati di pagamento.

ART. 53. — Il Consiglio delibera il proprio regolamento interno, nonché l'organico dei propri impiegati con i relativi assegni.

Il regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio superiore forense.

ART. 54. — Nessuna spesa, oltre quelle previste nel bilancio, può essere ordinata, se non in seguito a deliberazione dell'assemblea del Collegio, approvata dal Consiglio superiore forense.

ART. 55. — Gli atti del Consiglio dell'ordine sono sottoscritti dal presidente e dal segretario; le decisioni nei giudizi disciplinari sono firmate da tutti i membri che vi hanno partecipato.

TITOLO IV.

DEL CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

ART. 56. — Ogni quattro anni, nel mese di marzo, i singoli Consigli degli ordini degli avvocati e dei procuratori di ciascun distretto di Corte d'appello procedono alla elezione del membro del Consiglio superiore forense spettante al distretto stesso.

S'intende eletto quel candidato, che ha riportato il maggior numero di voti. Ciascun Consiglio rappresenta un voto per ogni cento iscritti sino a 500 iscritti, ed un voto per ogni 300 iscritti dai 500 iscritti in su.

Ogni Consiglio comunica il risultato della propria votazione al Ministro della giustizia, che, verificata l'osservanza delle forme di legge e delle condizioni di eleggibilità, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con la proclamazione degli eletti nel Bollettino del Ministero.

Subito dopo il Ministro della giustizia promuove il decreto Reale di nomina degli altri membri del Consiglio.

ART. 57. — Per la validità delle sedute del Consiglio superiore è necessaria la presenza dei due quinti dei suoi componenti.

ART. 58. — Il ricorso di cui al n. 3 dell'art. 44 della legge 25 marzo 1926, n. 453, si propone mediante dichiarazione depositata nella segreteria del Consiglio dell'ordine, che ha emesso l'atto impugnato. La dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica dei motivi, sui quali il ricorso si fonda.

ART. 59. — La dichiarazione, di cui all'articolo precedente, deve essere, a cura della segreteria, notificata, nel termine di dieci giorni, alle altre parti interessate.

Queste possono, al pari del ricorrente, durante i quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine, esaminare nella segreteria il ricorso, oltre gli atti e i documenti relativi al ricorso stesso, e presentare documenti e memorie.

ART. 60. — Il ricorrente e le parti, cui fu fatta la notificazione a norma dell'articolo precedente, debbono, con dichiarazione depositata nella segreteria nello stesso termine di quindici giorni, fare elezione di domicilio in Roma, con indicazione della persona o dell'ufficio, presso cui è fatta l'elezione; altrimenti tutte le successive notificazioni occorrenti sono loro fatte nella segreteria del Consiglio superiore forense.

ART. 61. — La segreteria, spirato il termine stabilito dall'articolo 59, trasmette il ricorso, gli atti, i documenti e le memorie, riuniti in fascicolo con relativo indice, alla segreteria del Consiglio superiore forense.

ART. 62. — La segreteria del Consiglio superiore forense, presa nota del ricevimento del fascicolo in apposito registro, lo trasmette al pubblico ministero presso la Corte di cassazione del Regno, che ne farà restituzione entro venti giorni dalla ricezione.

ART. 63. — Avvenuta la restituzione, il segretario presenta il fascicolo al presidente del Consiglio superiore forense, il quale nomina un consigliere relatore e fissa la seduta, in cui avrà luogo la discussione.

Dieci giorni almeno prima della seduta, il segretario ne dà avviso, per mezzo di lettera raccomandata, alle parti nel domicilio eletto, nonchè al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

ART. 64. — Il ricorso è discusso in seduta pubblica.

La polizia e la disciplina della seduta spettano al presidente. Sono osservate, per quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 382, 383 e 384 del codice di procedura penale.

Il consigliere nominato fa la relazione. Indi le parti sono ammesse a sostenere i rispettivi assunti personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale, di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, e munito di speciale mandato.

Il rappresentante del pubblico ministero presso la Corte di cassazione del Regno ha per ultimo la parola.

ART. 65. — L'intervento del rappresentante del pubblico ministero presso la Corte di cassazione del Regno

alla seduta, in cui si discute il ricorso, è facoltativo. È però obbligatorio, quando il ricorso sia stato proposto dal pubblico ministero, o quando si tratti di ricorso avverso decisione che abbia pronunciato la radiazione o la cancellazione dall'albo.

ART. 66. — La decisione del ricorso è deliberata in Camera di consiglio, osservate le norme dell'art. 413 del codice di procedura penale, in quanto siano applicabili.

Alla deliberazione assiste con voto consultivo il rappresentante del pubblico ministero.

ART. 67. — La decisione è pronunciata nel nome del Re. Essa deve contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le domande delle parti e le conclusioni del pubblico ministero, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata e la sottoscrizione di tutti i membri del Consiglio, che vi hanno preso parte.

La pubblicazione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria del Consiglio.

ART. 68. — Il segretario del Consiglio cura la notifica della decisione alle parti e al pubblico ministero, agli effetti della decorrenza del termine, di cui al capoverso dell'art. 45 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

ART. 69. — Il Consiglio dell'ordine del collegio, del quale fa parte l'avvocato od il procuratore, a cui la decisione si riferisce, provvede alla esecuzione della decisione stessa.

ART. 70. — Il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione non ha effetto sospensivo.

Il detto ricorso deve contenere, oltre alla sottoscrizione del ricorrente, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dei motivi su cui si fonda, nonché l'elezione di domicilio del ricorrente in Roma con indicazione della persona o dell'ufficio, presso cui è fatta l'elezione. Esso è presentato, insieme colla decisione impugnata, nella cancelleria della Corte medesima nel termine di legge.

Il ricorso del pubblico ministero è notificato all'interessato a cura del cancelliere, nel termine di dieci giorni successivi alla presentazione nella cancelleria. L'interes-

sato può, nei 15 giorni successivi a tale notifica, presentare nella cancelleria un contro-ricorso nelle medesime forme del ricorso.

Il segretario del Consiglio superiore forense, debitamente richiesto, trasmette al cancelliere della Corte tutti gli atti del procedimento, a cui il ricorso si riferisce.

Il primo presidente, in seguito alla presentazione del ricorso fatta dal cancelliere, ne ordina la comunicazione al pubblico ministero, nomina un consigliere relatore e fissa l'udienza, in cui il ricorso stesso sarà discusso.

In questa udienza l'interessato, che ne avrà avuta notificazione dal cancelliere almeno dieci giorni prima, può esporre le sue ragioni e le sue istanze personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, e munito di mandato speciale. Il pubblico ministero prende le sue conclusioni.

Per tutto il resto si osservano le norme generali del procedimento civile dinanzi la Corte di cassazione.

ART. 71. — Entro dieci giorni dalla data dell'assemblea, che li ha deliberati, ogni Consiglio locale trasmette al Consiglio superiore forense per la debita approvazione i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, con la copia del verbale dell'assemblea stessa.

Il Consiglio superiore delibera non più tardi del quarantesimo giorno dal ricevimento. Esso può richiedere tutte le spiegazioni e giustificazioni che ritenga opportune.

ART. 72. — Il membro del Consiglio superiore, che senza giustificato motivo non si presenti a tre convocazioni successive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto e sostituito sino al compimento del quadriennio con altro avvocato avente i requisiti di eleggibilità, mediante decreto Reale promosso dal Ministero della giustizia.

Nello stesso modo si procede durante il quadriennio alla sostituzione dei membri dimissionari, defunti o cancellati dall'albo.

ART. 73. — Ai membri del Consiglio superiore, che non facciano parte dell'amministrazione dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di

soggiorno spettanti ai funzionari dello Stato di grado 5°, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. Ai membri dello stesso Consiglio, che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al proprio grado, è assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

ART. 74. — Il consigliere segretario è coadiuvato da un ufficio di segreteria, composto di un direttore, avente grado di giudice di Tribunale, di due funzionari di cancelleria e di due impiegati della carriera d'ordine del ministero della giustizia.

ART. 75. — Il Consiglio superiore forense delibera il suo regolamento interno. Il presidente stabilisce le norme speciali da osservarsi dalla segreteria in ordine ai vari procedimenti.

TITOLO V.

DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DINANZI AI CONSIGLI LOCALI

ART. 76. — L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, o d'ufficio, in seguito a deliberazione del Consiglio ad iniziativa di uno o più membri del Consiglio.

Il presidente nomina un consigliere istruttore.

ART. 77. — Il consigliere istruttore raccoglie il materiale probatorio, richiede alle autorità le opportune notizie ed informazioni, esamina i testimoni, compie gli atti istruttori del caso; nel momento, che egli ritiene opportuno, contesta all' incolpato l'addebito e ne riceve le eventuali deduzioni e difese.

Il consigliere istruttore riferisce per iscritto al consiglio, il quale, con decisione motivata, pronunzia se si debba far luogo a giudizio disciplinare. Questa decisione è pubblicata e notificata a norma del successivo articolo 81.

ART. 78. — Deciso il giudizio disciplinare, il presidente, con provvedimento da notificarsi all' incolpato sotto l'osservanza del termine stabilito dall'art. 52 della legge 25 marzo 1926, n. 453, stabilisce la seduta in cui il giudizio stesso dovrà svolgersi. Il provvedimento contiene sommariamente i termini della imputazione, ordina la comparizione dell' incolpato dinanzi al Consiglio per essere sentito nelle sue difese e dispone la citazione dei testimoni indicati come necessari dal consigliere istruttore.

Il presidente, con suo successivo provvedimento, può anche ordinare la citazione di quegli altri testimoni, che l' incolpato abbia indotto con atto indicante le rispettive posizioni e depositato nella segreteria del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta stabilita e che appaiano necessari ai fini del giudizio disciplinare.

ART. 79. — Nella seduta stabilita il consigliere istruttore fa la relazione, vengono esaminati i testimoni e le parti sono ammesse a svolgere ed illustrare le loro istanze.

L' incolpato, che potrà essere assistito da un avvocato, ha per ultimo la parola.

Qualora l' incolpato non si presenti, nè giustifichi un legittimo impedimento, si provvede in sua assenza.

ART. 80. — Chiusa la discussione, il Consiglio delibera la sua decisione, osservate, per quanto siano applicabili, le norme dell'art. 413 del codice di procedura penale.

La decisione viene pronunciata nel nome del Re. Essa deve contenere l'esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l' indicazione del giorno della pronuncia e le sottoscrizioni di tutti i consiglieri che vi hanno preso parte.

La sospensione dall'esercizio della professione di avvocato dà luogo alla sospensione dell'esercizio della professione di procuratore e viceversa.

ART. 81. — La decisione è pubblicata col deposito del suo originale nella segreteria.

Il segretario del Consiglio ne cura la notificazione all' incolpato ed al pubblico ministero presso la Corte di appello od il Tribunale della sede del Consiglio.

ART. 82. — Qualora non sia presentato ricorso nel termine prescritto, la decisione diventa definitiva.

Il ricorso al Consiglio superiore forense ha effetto sospensivo.

ART. 83. — Agli effetti della cancellazione dall'albo, nei casi di cui ai nn. 1 a 5 dell'art. 25 della legge 25 marzo 1926, n. 453, il Consiglio formula i motivi, che possono dar luogo alla cancellazione stessa e stabilisce il termine dentro cui l'interessato potrà depositare nella segreteria del Consiglio le sue deduzioni ed osservazioni. Questa deliberazione è notificata all'interessato a cura del segretario.

Decorso il termine stabilito, il Consiglio pronunzia in ordine alla cancellazione con decisione motivata.

La decisione, che ordina la cancellazione, è a cura del segretario notificata all'interessato.

Il ricorso dell'interessato al Consiglio superiore forense ha effetto sospensivo.

Le disposizioni stabilite nell'art. 25, ultimo capoverso, della legge predetta riguardano tanto l'avvocato come il procuratore e si applicano anche ai casi di cancellazione per morosità, perdita della cittadinanza o dell'esercizio dei diritti civili e adempimento dell'obbligo della residenza.

TITOLO VI.

DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALMENTE RICONOSCIUTE

ART. 84. — Dove esiste l'Associazione sindacale di avvocati e procuratori legalmente riconosciuta, a termini dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1926, n. 563, questa deve comunicare, ai Consigli locali degli ordini degli avvocati e dei procuratori il suo statuto, la sua sede ed il nome del legittimo rappresentante.

ART. 85. — Cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati o dei procuratori, il legittimo rappresentante dell'Associazione

trasmette al Ministro della giustizia, al presidente della Corte d'appello ed al presidente del Consiglio dell'ordine la lista dei soci nominati a far parte dell'eligendo consiglio, a norma dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747.

ART. 86. — Il legittimo rappresentante dell'Associazione al principio di ogni anno, comunica al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati ed a quello del Consiglio dell'ordine dei procuratori i nomi dei soci estranei ai consigli medesimi, che l'Associazione delega a rappresentarla nel corso dell'anno per promuovere e sostenere le eventuali azioni disciplinari e per proporre le eventuali impugnative, a norma dell'art. 4 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747.

ART. 87. — Il delegato dell'Associazione, riportata speciale autorizzazione da parte degli organi dirigenti della Associazione sindacale delegante, promuove l'azione disciplinare con ricorso da lui sottoscritto e diretto al presidente del Consiglio dell'ordine. Al ricorso deve essere allegata, in copia certificata conforme dal legittimo rappresentante dell'Associazione, l'autorizzazione suddetta.

ART. 88. — Il delegato dell'Associazione ha facoltà di intervenire in tutti gli atti dell'istruttoria, di presentare documenti, di indurre testimoni e di proporre al consigliere istruttore ogni più opportuna deduzione e richiesta.

ART. 89. — Il delegato dell'Associazione ha facoltà di intervenire alla seduta del Consiglio, in cui si svolge il giudizio disciplinare e di prendervi la parola.

ART. 90. — L'Associazione, per mezzo del suo delegato e sotto l'osservanza delle forme sopra stabilite, può anche intervenire nei giudizi disciplinari promossi su istanza di altri o d'ufficio.

ART. 91. — Agli effetti della impugnativa, di cui all'art. 4 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, debbono essere notificati, a cura del segretario del Consiglio dell'ordine, al legittimo rappresentante della locale Associazione sindacale di avvocati e procuratori legalmente riconosciuta, tutti i provvedimenti del Consiglio medesimo in materia disciplinare, o in materia di iscrizioni, cancellazioni o radiazioni anche in sede di revisione degli albi.

Detta notificazione deve seguire contemporaneamente a quella che si fa al pubblico ministero.

L'impugnativa, di cui all'articolo citato, può essere proposta dal socio delegato dell'Associazione, anche senza speciale autorizzazione degli organi dirigenti di questa; ma l'impugnativa stessa deve essere ratificata da tali organi dirigenti entro venti giorni dalla sua proposizione.

ART. 92. — In tutti i ricorsi dinanzi al Consiglio Superiore forense in materia disciplinare, o di iscrizioni, cancellazioni o radiazioni, può intervenire, anche quando non sia ricorrente, l'Associazione sindacale di avvocati e procuratori legalmente riconosciuta, costituita nella sede del Consiglio che ha emesso il provvedimento impugnato, per mezzo del suo socio delegato od anche del socio delegato dell'Associazione sindacale di Roma formalmente incaricato.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 93. — Il presidente della Corte o del Tribunale, dinanzi a cui l'avvocato od il procuratore ha prestato il prescritto giuramento, ne dà comunicazione immediatamente al presidente del Consiglio dell'ordine rispettivo.

Gli avvocati ed i procuratori, che per ragione di trasferimento sono iscritti in altro albo, debbono, prima di essere ammessi all'esercizio professionale in base alla nuova iscrizione, prestare il giuramento prescritto dall'art. 10 della legge 25 marzo 1926, n. 453 e dell'art. 2 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747.

Agli effetti dell'art. 10 sopra ricordato, è posta nell'albo una speciale annotazione accanto ai nomi degli avvocati e dei procuratori, che ancora non abbiano prestato il prescritto giuramento.

Contro coloro che, pur essendo iscritti in un albo di avvocati o di procuratori, compiano atti di esercizio professionale prima della prestazione del prescritto giura-

mento, si procede dai competenti Consigli in via disciplinare, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite dagli articoli 185 e 186 del codice penale.

Per coloro che sono attualmente iscritti nell'albo, le disposizioni dei precedenti commi 3° e 4° hanno applicazione dopo tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 94. — Nella revisione degli albi si osservano le norme procedurali stabilite per le cancellazioni o per le radiazioni, secondo che la revisione abbia per oggetto l'accertamento delle condizioni per le quali può farsi luogo a cancellazione a norma dell'art. 25 della legge 25 marzo 1926, n. 453, oppure abbia per oggetto l'accertamento delle condizioni generali di dignità morale e politica di cui all'art. 12, n. 3, della legge stessa ed all'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, o delle condizioni speciali di dignità professionale di cui all'art. 50 della legge stessa.

ART. 95. — La revisione straordinaria, alla quale le Commissioni reali straordinarie debbono procedere a norma dell'art. 7 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, deve essere condotta a termine da parte delle commissioni stesse dentro il 30 giugno 1927.

La locale Associazione sindacale di avvocati e procuratori legalmente riconosciuta può farsi rappresentare da un suo socio specialmente delegato per tutto quanto si riferisce a tale revisione straordinaria, osservate le disposizioni del presente regolamento dall'art. 87 all'art. 92, in quanto siano applicabili.

ART. 96. — Le autorità di qualsiasi ordine e grado debbono fornire ai Consigli degli ordini tutte le notizie ed informazioni di cui siano richieste ed alla cui comunicazione non si oppongono gravi ragioni di ordine pubblico; così pure debbono rilasciare gratuitamente copia degli atti e documenti, che non siano oggetto di segreto di ufficio.

ART. 97. — L'albo deve contenere l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico, colla indicazione del loro cognome, nome e paternità, delle onorificenze, titoli accademici e

decorazioni di cui fossero insigniti, della sede del loro ufficio e della data di iscrizione.

Nella segreteria del Consiglio dell'ordine dei procuratori è tenuto un registro contenente l'elenco dei sostituti, di cui all'art. 8 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

ART. 98. — Gli avvocati ed i procuratori hanno l'obbligo di far notare in apposito registro, tenuto dalle segreterie dei rispettivi consigli, l'indicazione della sede del loro ufficio e, nel caso di cambiamento, di far notare la nuova nel termine di otto giorni.

ART. 99. — Venendo presentato al Consiglio dell'ordine reclamo per la restituzione di atti di causa e scritture, come all'art. 63 della legge 25 marzo 1926, n. 453, il Consiglio, inteso l'avvocato o il procuratore contro cui è rivolto il reclamo, può, prima di ordinare il deposito degli atti e scritture della propria segreteria, adottare quei provvedimenti che per le speciali contingenze del caso ritenga opportuni.

Se le esigenze della prosecuzione del procedimento, a cui gli atti e scritture si riferiscono, lo richiedano urgentemente, il Consiglio può permettere che gli atti e le scritture siano ritirati, contro rilascio di una particolareggiata ricevuta dal nuovo procuratore od avvocato, il quale deve impegnarsi personalmente a riconsegnare tutto, non appena ciò sia possibile, alla segreteria stessa.

Il procuratore od avvocato, a cui sia domandata la restituzione delle carte, può, giustificando l'esistenza di tale richiesta, chiedere al rispettivo Consiglio l'autorizzazione a farsi rilasciare dalla segreteria del Consiglio, a spese del cliente, una particolareggiata descrizione delle carte medesime con annotazione della spesa relativa a ciascuna di esse ed anche una copia integrale di quelle carte, per le quali, secondo il giudizio insindacabile del presidente del Consiglio stesso, sia necessaria siffatta copia agli effetti della valutazione dell'opera professionale prestata.

Nei casi di assoluta urgenza possono i poteri del Consiglio essere esercitati dal presidente, che deve riferirne al Consiglio.

ART. 100. — I verbali delle sedute dei Consigli sono stesi su apposito registro, vidimato, prima dell'uso, pagina per pagina dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato.

ART. 101. — Il verbale di ciascuna seduta è firmato dal presidente o dal segretario ed è letto ed approvato al principio della seduta successiva. In caso di urgenza può essere letto ed approvato seduta stante.

ART. 102. — In materia di iscrizione negli albi e di cancellazione dei medesimi ed in materia disciplinare, le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme stabilite per gli atti analoghi del procedimento civile.

ART. 103. — Contro qualsiasi componente di un Consiglio può essere proposta istanza di ricusazione nei casi previsti dall'art. 43 del codice di procedura penale almeno tre giorni prima della seduta, alla quale dovrebbe partecipare il ricusato.

Sulla ricusazione giudica il Consiglio stesso.

Qualora per effetto della ricusazione venga a mancare in un Consiglio il numero legale, il procedimento, per il quale fu pronunciata, viene rimesso ad altro Consiglio vicinore designato dal Consiglio superiore forense.

ART. 104. — Le divise degli avvocati e dei procuratori sono conservate nella foggia attuale, con la modificazione, che per gli avvocati le maniche della toga sono rialzate e annodate sulle spalle con cordoni e nappine di seta bianca, per i procuratori con cordoni e nappine di seta nera. Per gli avvocati iscritti nell'albo speciale, di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, i cordoni e le nappine sono d'argento.

Gli avvocati e i procuratori debbono indossarle nelle udienze dei Tribunali e delle Corti, nonchè dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell'art. 4 della predetta legge, e dinanzi ai Consigli degli ordini ed al Consiglio superiore forense.

Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengano alla presente disposizione.

ART. 105. — Il tocco dei membri dei Consigli dell'ordine

dei procuratori è fregiato di un cordoncino d'argento; quello dei presidenti dei Consigli dell'ordine dei procuratori e dei membri dei Consigli dell'ordine degli avvocati di due cordoncini d'argento; quello dei presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati e dei membri del Consiglio superiore forense di un gallone d'argento e quello del presidente del Consiglio superiore forense di due galloni d'argento.

I membri tutti dei Consigli usano la toga ed il tocco con i rispettivi distintivi non solo nelle udienze, ma anche nelle sedute dei Consigli in funzione disciplinare.

Il tocco dei dirigenti delle Associazioni di avvocati e procuratori, legalmente riconosciute, è egualmente fregiato di speciale distintivo che per il segretario nazionale è costituito da due filetti d'argento, per il segretario dei sindacati di un filetto d'argento e per i membri dei direttori di un cordone di seta bianca.

ART. 106. — I ministri di qualunque culto indicati nel comma primo dell'art. 3 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sono gli ecclesiastici che hanno giurisdizione o cura d'anime o che ne fanno ordinariamente le veci.

Agli effetti del terzo comma dell'art. 3 della predetta legge, la retribuzione in misura fissa e periodica della prestazione professionale non basta a costituire l'avvocato od il procuratore nella condizione d'impiegato, quando non concorrano vincoli di dipendenza gerarchica nei riguardi del cliente o di suoi rappresentanti od agenti.

ART. 107. — Coloro, che al giorno dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, avevano già compiuta la pratica di avvocato o di procuratore e superato il relativo esame, possono, qualora concorrano tutte le altre condizioni volute dalla legge, conseguire l'iscrizione nell'albo rispettivamente degli avvocati o dei procuratori senza limitazione di numero.

ART. 108. — Coloro, che al giorno dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, avevano compiuta la pratica di avvocato o di procuratore e prestato il relativo esame, senza che ancora ne fosse stato pubblicato il risultato, possono, quando questo sia riuscito favorevole,

conseguire l'iscrizione nell'albo rispettivamente degli avvocati o dei procuratori con effetto dal giorno antecedente all'entrata in vigore della legge medesima.

ART. 109. — Per coloro, che al tempo della entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, avevano già iniziata la pratica di avvocato ed erano già iscritti nell'albo dei procuratori, la durata della pratica è regolata dalla legge anteriore, ferma, per l'iscrizione a suo tempo nell'albo, l'osservanza di tutte le altre condizioni volute dagli articoli 12, 13 e 15 della legge 25 marzo 1926, n. 453 e dal presente regolamento, anche in ordine alle modalità della pratica medesima per il periodo di tempo che fosse tuttora necessario per il suo compimento.

ART. 110. — Sulle domande di trasferimento in corso al giorno dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, si provvede secondo le disposizioni della legge 8 giugno 1874, n. 1938, salva sempre la straordinaria revisione di cui all'art. 7 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747.

ART. 111. — Coloro, la cui iscrizione negli albi sia rimasta ferma a tenore della prima parte dell'art. 66 della legge 25 marzo 1926, n. 453, debbono mettersi in regola colla condizione della residenza entro il 30 settembre 1927; altrimenti sono passibili delle sanzioni, di cui all'art. 25 nn. 4 e 5 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Nondimeno coloro che, al tempo della entrata in vigore della suddetta legge avevano la residenza all'estero, possono conservare la iscrizione nell'albo, pur mantenendo tale residenza, quando risulti, da attestazione delle nostre autorità diplomatiche, che essi esercitano una funzione di consulenza e di tutela degli interessi dei nostri nazionali, che si trovano all'estero.

ART. 112. — A favore degli avvocati e dei procuratori già iscritti al tempo dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, l'iscrizione stessa costituisce titolo per l'esercizio del patrocinio dinanzi al Tribunale superiore delle acque, alle sezioni unite della Corte dei conti, al Tribunale supremo militare ed alla Commissione centrale delle imposte, a norma dell'art. 67 della legge stessa; nè

si fa luogo ad iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 17 della legge.

Gli avvocati, già iscritti al tempo dell'entrata in vigore della legge citata, che aspirino alla iscrizione nell'albo speciale suddetto a tenore del secondo comma dell'art. 67, debbono comprovare l'esercizio quinquennale della professione d'avvocato a norma dell'art. 30 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. M. il Re :

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto :

Rocco.



Regio Decreto 6 maggio 1926, n. 747, che approva le norme per il coordinamento della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, con la legge 25 marzo 1926, n. 453, sulla professione di avvocato e procuratore.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1926, n. 108).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — Non possono essere iscritti negli albi degli avvocati e dei procuratori e, qualora vi siano iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Il rifiuto dell' iscrizione e la cancellazione sono pronunciati con l'osservanza delle norme degli articoli 15, 24 e 25 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

ART. 2. — Il giuramento prescritto dall'art. 10 della legge 25 marzo 1926, n. 453, si presta con la seguente formula: « Giuro di adempiere i miei doveri professionali

6. — *Legge forense.*



Regio Decreto 6 maggio 1926. n. 747, che approva le norme per il coordinamento della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, con la legge 25 marzo 1926, n. 453, sulla professione di avvocato e procuratore.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1926, n. 108).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — Non possono essere iscritti negli albi degli avvocati e dei procuratori e, qualora vi siano iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Il rifiuto dell' iscrizione e la cancellazione sono pronunciati con l'osservanza delle norme degli articoli 15, 24 e 25 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

ART. 2. — Il giuramento prescritto dall'art. 10 della legge 25 marzo 1926, n. 453, si presta con la seguente formula: « Giuro di adempiere i miei doveri professionali

6. — *Legge forense.*

con lealtà, onore e diligenza per i fini superiori della giustizia e gli interessi superiori della Nazione ».

ART. 3. — Soltanto alle Associazioni sindacali di avvocati e procuratori legalmente riconosciute, ai termini dell'art. 2 della legge 3 aprile 1926, n. 563¹, spetta la facoltà di adempiere ai compiti di tutela degli interessi della classe forense e specialmente di assistenza, istruzione ed educazione previsti dalla legge. Ad esse soltanto spetta la facoltà di designare rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti pubblici, quando tale designazione sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Solo le Associazioni sindacali di avvocati e procuratori, legalmente riconosciute, possono raggrupparsi in unioni, o federazioni od aderire ad unioni, federazioni o confederazioni di associazioni similari.

ART. 4. — Le Associazioni di avvocati e procuratori legalmente riconosciute hanno facoltà di promuovere l'esercizio dell'azione disciplinare contro avvocati e procuratori dinanzi ai rispettivi Consigli forensi competenti, facendosi anche rappresentare da un loro membro specialmente delegato in tutti gli atti del procedimento. Esse possono altresì impugnare i provvedimenti dei Consigli in materia disciplinare e in materia di iscrizione, cancellazione e radiazione, anche in sede di revisione annuale degli albi, con tutti i mezzi accordati al pubblico ministero,

¹ Art. 2 della legge 3 aprile 1926, n. 563. — Possono essere legalmente riconosciute, quando concorrano le condizioni prescritte dall'articolo precedente, le associazioni di liberi esercenti un'arte o professione.

Gli ordini, collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tuttavia, con Regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri, tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge.

Saranno pure sottoposti a revisione, per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge, gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale, anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

qualora questi non li abbia proposti. L'impugnativa deve essere proposta nei tre giorni successivi alla scadenza del termine.

Possono anche richiedere la convocazione di assemblee straordinarie dei Collegi a norma dell'ultimo comma dell'art. 39 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

ART. 5. — Le Associazioni legalmente riconosciute di avvocati e procuratori possono imporre a tutti gli avvocati e procuratori iscritti negli albi dei rispettivi Collegi, un contributo annuo individuale non superiore a L. 100, da riscuotersi in base a ruoli resi esecutivi dal Prefetto per mezzo della locale esattoria comunale.

ART. 6. — Il numero dei membri del Consiglio dell'ordine è di sei nei Collegi, nei quali il numero degli avvocati e dei procuratori iscritti non sia maggiore di cento; di dieci dove sia maggiore di cento, ma non maggiore di trecento; di quattordici negli altri casi.

I membri del Consiglio dell'ordine per metà vengono eletti dall'assemblea di cui all'art. 28 della legge 25 marzo 1926, n. 453, e per l'altra metà sono nominati dalla locale Associazione legalmente riconosciuta degli avvocati e procuratori, quando esista, secondo le proprie norme regolamentari. Quando non esiste associazione legalmente riconosciuta, la nomina è fatta interamente mediante elezione dall'assemblea di cui all'art. 28 della legge 25 marzo 1926.

Tutti i membri eletti o nominati debbono essere in possesso delle condizioni di eleggibilità stabilite dalla legge.

Il presidente del Consiglio viene nominato per decreto Reale tra i membri del Consiglio stesso.

Nelle votazioni del Consiglio, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 7. — Entro un mese dalla pubblicazione delle presenti norme, con Regio decreto saranno sciolti i Consigli dell'ordine attualmente in carica e per ciascun Collegio sarà nominata una Commissione Reale straordinaria, composta di tre, cinque o sette membri, secondo il numero degli iscritti al Collegio. La Commissione eserciterà tutte

le funzioni demandate ai Consigli dell'ordine, procederà alla straordinaria revisione dell'albo, di cui all'art. 66 della legge 25 marzo 1926, n. 453, anche in relazione all'art. 1 delle presenti norme, ed esaurita questa revisione, provvederà agli atti necessari per la elezione del nuovo Consiglio, da farsi nel giorno che sarà fissato con decreto del Ministro per la giustizia.

Finchè non sia costituito il Consiglio superiore forense, le sue funzioni saranno esercitate da una Commissione Reale superiore straordinaria, composta di 15 membri, nominati con decreto Reale fra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Il Regio decreto che nomina le Commissioni Reali straordinarie ne designa il presidente.

Per la revisione straordinaria degli albi si seguirà la procedura stabilita dall'art. 36 della legge 25 marzo 1926, n. 453. Contro i risultati della revisione sono ammessi i ricorsi, di cui agli articoli 25, 36 e 54 della legge medesima. La locale Associazione legalmente riconosciuta degli avvocati e procuratori potrà ricorrere contro i risultati della revisione entro dieci giorni dalla affissione dell'albo riveduto nella sala di udienza del Tribunale.


ART. 8. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Rocco.



INDICE ANALITICO ALFABETICO

AVVERTENZE

I numeri si riferiscono agli articoli della legge o del regolamento professionale o del decreto 6 maggio 1926: la lettera I. si riferisce alla legge professionale: la lettera R. al regolamento di detta legge e la lettera D al R. Decreto 6 maggio 1926 n. 747.

- ABITO PROFESSIONALE. R. 104.
Distintivi. R. 105.
ABUSO DI TITOLO. L. 1.
ABUSI: MANCANZE PROFESS. L. 33 b.
ADUNANZE COLLEGIO vedi *Assemblee gen.*
ADUNANZE CONSIGLIO. L. 37.
Convocaz. R. 50.
AFFISSIONE ALBI. L. 36. Decorrenza termine ricorso. D. 7.
ALBI PROFESSIONALI. L. 1, 2. Requisiti. L. 12. Composizione. L. 27. Reclami affissione. 36. Revisione annuale ordinaria R. 84. Revisione straordinaria. L. 66. Termini R. 95. Contenuto. R. 97.
ALBO DECISIONI DISCIPLINARI. L. 54.
ALBO SPECIALE. L. 4. Domanda, requisiti. L. 17. R. 30. Ex magistrati, ex avv. erar., professori. L. 18. Ammissione reclamo. L. 19. Iscritti albo Cassaz. L. 67.
ANZIANITÀ DI RUOLO. L. 16-27. Elezioni. R. 49. Presidenza assemblee. L. 29.
ASSEMBLEE GENERALI. Presidenza di dette, oggetto, convocazione. L. 39. R. 45. Validità, numero legale seconda convocazione, termine. L. 40. Bilancio. R. 71.
ASSOCIAZIONI SINDACALI. Attribuzioni. D. 3. Impugnativa iscriz. convocaz. assemblea. D. 4. R. 87-91. Rappresentanti. R. 84. Azioni disciplinari. D. 4. R. 87-92.
ASSOLUZIONE IN SEDE PENALE. Giud. discipl. L. 51.
ATTI DI CAUSA. Ritenzione, riconsegna, procedimento. L. 63. R. 99. Provved. Cons. in caso di morte. L. 33 i.
ATTRIBUZIONI CONSIGLI FORENSI. L. 33, 34.
ATTRIBUZIONI CONSIGLIO SUPERIORE. L. 44.
AVVERTIMENTO. L. 49.
AVVOCATO. Titolo, funzioni. L. 1. Cumulo prof. proc. L. 12. Incompatibilità L. 3. Esercizio profess. L. 4, 7. Esclusività 7. Giuramento. 10. Segreto

- prof. 11. Requisiti iscriz. albo. 12. R. 26-39. Esame. L. 13. Domanda iscrizione albo, rigetto, reclamo. L. 15. R. 25. Trasferimento, termine, requisiti. L. 16. R. 31. Albo speciale, iscriz. requisiti L. 17. R. 30. Reclamo. L. 18. Cancellazione albo iscrizione. L. 25.
- AVVOCATO ITAL. ALL' ESTERO. R. III.
- AVVOCATO STRANIERO. L. 5. Limitazioni e condizioni esercizio prof. L. 5.
- AZIONE DISCIPLINARE. Competenza esclusiva. L. 46-48. Prescrizione. L. 55. Oggetto della giurisd. 47. Competenza Cons. viciniore. L. 8. Sindacato esercizio azione. D. 4. R. 87-92. vedi *Procedimento Disciplinare. Giudizio Disciplinare.*
- BALLOTTAGGIO. L. 28. R. 45. 48.
- BILANCI. Approvaz. ass. L. 33. g. approv. Cons. sup. L. 44. R. 81. Spese non previste, appr. Cons. sup. R. 54.
- CAUSE COMMERCIALI. Obbligo assistenza difens. L. 7.
- CENSURA. L. 49.
- CERTIFICATO FREQUENZA UDIENZE. R. 6, 32.
- CERTIFICATO ISCRIZ. PRATICHE R. 1, 2, 4.
- CITAZIONE IN GIUDIZI DISCIPLINARI. L. 52.
- COLLEGIO AVV. E PROC. Personalità giuridica. L. 26. Convocaz. assemblee. R. 45. Numero. Collegio viciniore. L. 26.
- COMMISSIONE ESAMINATRICE AVV. L. 13. Composizione. R. 9. Indennità. R. 10.
- COMMISSIONE ESAMINATRICE PROC. L. 22. R. 33. Sede. indennità. 35. Atti. R. 37. Graduatoria. R. 38-39.
- COMMISSIONE REALE STRAORDINARIA. Funzioni D. 7. R. 95.
- COMPETENZA TERRITORIALE DEI CONSIGLI LOCALI. L. 48.
- CONCILIATORI. PROBIVIRI. L. 7.
- CONCORSO PER I PROC. L. 22. R. 33-42. vedi *Esame proc.*
- CONDANNA PENALE. Radiaz. L. 51. Iscriz. L. 12,20.
- CONDOTTA CENSURABILE. Iscriz. L. 15. L. 24.
- CONSIGLI DEGLI ORDINI. Elezione L. 28. R. 45-49. Numero D. 6. R. 29. Composizione. L. 29. R. 85. Eleggibilità. 30. Durata carica, scadenza. 31. Attribuzioni. 33. Riunioni, numero legale. 37. Scioglimento, reclamo, commissario. 38. Verbali. R. 100-101.
- CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE. Nomina di Commissari. L. 13. R. 56. Albo speciale. L. 17. Domande iscrizione. L. 19. Composizione. L. 41. Durata carica. L. 42. Numero legale. L. 43. R. 57. Sede. L. 43. Attribuzioni. L. 44. Comp. mat. discipl. 54. Spese straord. approvaz. R. 54. Ricorsi, procedimento. R. 58-68. Approvazione bilanci. R. 91. Indennità. R. 73. Decadenza sost. membri. R. 74. Ricorso da sent. disciplinari effetti R. 82. Intervento assoc. sind. R. 92.
- CONTRIBUTO SINDACALE. Misura, esazione. D. 5.
- CONTROVERSIE FRA AVV. E FRA AVV. E CLIENTI. L. 33 d.
- CUMULO PROFESS. AVV. E PROC. L. 2.

- DECADENZA DALLA CARICA. R. 33 e. R. 72.
DECORO DELL'ORDINE. L. 33. L. 50.
DISCIPLINA AVV. E PR. L. 46-55.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. L. 66-72. R. 107-112.
DISTINTIVI. R. 105.
DOCUMENTI PER ESAMI AVV. R. 11. Proc. R. 36.
DURATA UFFICIO MEMBRI CONSIGLIO. L. 31, 41-42.
ELEGGIBILITÀ. Requisiti. L. 3.
ELEZIONE CONS. SUP. Modalità. R. 56.
ELEZIONI CONSIGLI. Reclamo. L. 28. Modalità. R. 46. Scrutinio. R. 47. Ballottaggio. L. 28. R. 45, 48. Membri eletti dal sindacato. D. 6. R. 85.
ELEZIONI SUPPLETIVE. L. 31.
ESAME AVVOCATO. Materie, luogo. L. 13. Esenzione proc. iscritti. L. 68. Doc. da presentarsi, tassa. R. 11. Termini pres. doc. R. 9. Decreto fissaz. esame. R. 9. Preparazione temi, sorteggio. R. 12. Modalità esami, sorveglianza, esclusione. R. 14, 15, 16. Revisione lavori, votazione. 17, 18. Ammissione all'orale 19. Esame orale durata. 20. Votazione. 21. Verbale. 22.
ESAME PROCURATORI. Materie. L. 22, 6. R. Bando, concorso commissioni esame. R. 33. Modalità temi, revisione lavori, votazione, esame orale. R. 36. Vedi *Concorsi Graduatoria*.
ESCLUSIVITÀ RAPPRESENTANZA E DIFESA. L. 7.
EX-MAGISTRATI. Iscrizione albo avvocato, requis. L. 14.
Iscriz. albo speciale. requis. L. 18.
GIUDIZI ARBITRALI. Tassaz. onorari. 62.
GIUDIZIO DISCIPLINARE. Viet. trasferimento. L. 16. Istruttoria. L. 52. Ricorso, termine. L. 54. Affissione, decisione. L. 54. Prescrizione. L. 55. Istruttoria. Cons. istruttore R. 76. Prova, relaz. scritta, pubblicaz. dur. apertura giud. disc. R. 77. Citazione. R. 78. Relaz. orale, testimoni. R. 79. Sentenza. R. 80. Pubblicaz. notif. R. 81. Rappresentanza sindacale. 86. Intervento giud. discipl. 87, 90. Obbligo toga. R. 105.
GIUDIZI PENALI. Difesa riservata a avv. L. 6.
GIURAMENTO. L. 10. Formula. D. 2. Comunicaz. al Consiglio prof. R. 93. Annotazione nell'albo. R. 93.
GIURISDIZIONI SPECIALI. Necessità o rappresentanza proc. o avv. L. 7.
GRADUATORIA VINCITORI CORSO PROC. Preferenza a figli d'avvocato. L. 23. Norme. R. 38, 39, 50.
IDENTITÀ PERSONALE. Per ammiss. agli esami. R. 13.
IMPIEGATO. Incompatibilità. L. 3. R. 106.
INCOMPATIBILITÀ PROFESSIONALI. L. 3. Eccezioni. L. 3. Cancellaz. 25.
INDEGNITÀ. L. 1, 36.
INTERVENTO NEI GIUD. DISC. dell'associaz. sindacale. D. 4. R. 88-92.
ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI. Requisiti L. 12. Ex magistrati, ex funzionari, professori, L.

14. Domanda. L. 15. Reclamo per negata iscriz. L. 15. R. 25. Indagini sull'aspirante. R. 26. Istruttoria. R. 27. Decisione. R. 29. Trasferimento. R. 31.
- ISCRIZ. ALBO PROC. Requisiti. L. 20. R. 40, 41. Limitazione numero. L. 21. Concorso, esame. 22. Domanda, graduatoria. 22. Ammissione, reclamo. 24. R. 29. Indagini. R. 42. Trasferimento. R. 44.
- ISCRIZIONE ALBO SPECIALE. L. 17. R. 30. vedi. *Albo speciale*.
- ISCRIZIONE NEI REGISTRI PRACTICANTI. R. 1.
- ISTRUTTORIA GIUD. DISC. Vedi *Giud. Discip.*
- MANDATO DI CATTURA O DI COMPARIZIONE. Effetti. L. 51.
- MINISTRO DI CULTO. Incompatibilità. L. 3. R. 106.
- MINISTRO PER LA GIUSTIZIA. Approv. tassa forense eccedente massimo. L. 33 g. Comunicaz. albo. L. 36. Scioglimento Cons. L. 38. Nomina commissar. Cons. Sup. L. 41. Nomina Comm. esaminatrice. L. 13. Fissaz. posti vacanti proc. L. 22. Sorveglianza esami. R. 24.
- NOTIFICAZIONI DELIBERAZ. CONSIGLI. Forma. R. 102.
- NUMERO DEI PROCURATORI. L. 21. Iscriz. in soprannumero. L. 69.
- NUMERO LEGALE. Consigli. L. 37. Cons. sup. 43. Assemb. 50.
- ONORARI AVVOCATO. Fissazione. L. 56. Criteri. L. 57. Concorso più avvocati. L. 58. Tassazione. L. 60. Solidarietà parti nella transazione. L. 65.
- ONORARI PROCURATORI. Tariffa, revisione. L. 61. Proc. che compie opera di avv. L. 59. Solidarietà parti nelle transaz. L. 65.
- ORGANICO IMPIEGATI CONSIGLI. R. 53.
- PARERI SU ONORARI. L. 33 l.
- PARTE CIVILE. L. 6.
- PENE DISCIPLINARI. L. 49-50. Comunicaz. ed effetti. 53. Conseguenza condanna penale. L. 51. Pubblicità. L. 53, 54. R. 77, 81. Reclamo. L. 54. Influenza sulle due professioni. L. 53. R. 80.
- PERSONALITÀ GIUR. DEI COLLEGI. L. 26.
- POTERE DISCIPLINARE DEI CONSIGLI. L. 46.
- PRACTICANTI AVVOCATI E PROC. Registro, certificato. R. 1. Tempo pratiche. R. 3. Cambiamento. R. 4. Relazioni. R. 5, 6, 32. Frequenza udienza. R. 6. Certificato eseguite pratiche. R. 11. Pratiche proc. R. 32. Tasse iscr. pratiche. L. 33 g.
- PRACTICHE FORENSI AVV. L. 12 n. 5. R. 1-7. Equipollenti R. 8.
- PRACTICHE FORENSI PROC. L. 20 R. 1-7. Equipollenti. R. 32.
- PRESCRIZIONE AZ. DISCIPL. L. 55
- PRESIDENTI CONSIGLI. Nomina. D. 6. L. 43. R. 40. Prevalenza voto. D. 6. Facoltà. R. 50. Sottoscriz. atti consigli. R. 55. R. 101. Rappresentanza Collegi L. 29.
- PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. Vedi *Azione Disciplinare Giudizio Disciplina*. R. 76-83.
- PROCURATORE. Titolo, funzioni. L. 1. Cumulo prof. L. 2. Incompatibilità. L. 3. Eser-

- cizio prof. L. 6. Esclusività. L. 7. Giuramento. L. 10. Segreto prof. II. Requisiti iscriz. albo. L. 20. Numero proc. L. 21. Esame di concorso. L. 24. R. 33-38. Trasferimento L. 24. R. 44. Iscrizione, reclamo. L. 24. R. 40-43. Cancellazione. L. 25. R. 44.
- PROCURAT. GENERALE. Reclamo contro iscriz. albo speciale, effetto. L. 19. Idem contro iscriz. albo. L. 36.
- PROFESSORI UNIVERSITARI. Iscriz. albo avv. requisiti. L. 14. Id. albo speciale requisiti. L. 18.
- PUBBLICITÀ DECIS. DISCIPL. CONS. PROFESS. L. 53, 54. R. 77, 81.
- PUBBLICO MINISTERO. Reclamo iscriz. albo avv. effetti. L. 15.
- RADIAZIONE DALL'ALBO. L. 50. Comunicazione ed effetti. L. 53. Conseguente a condanna penale. L. 51. Effetti. R. 83. Efficacia sulle due professioni. R. 80.
- RAPPRESENTANTI SINDACATO. Attribuzioni e nomina. D. 4. R. 86. Intervento nei giud. discipl. 88-92.
- RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO. Esclusività proc. avv. L. 7.
- RECLAMO PER NEGATA ISCRIZ. ALBO. L. 15. Idem albo speciale. L. 19. R. 29, 43.
- REGISTRO ENTRATE SPESE. R. 52
- REGISTRO PRATICANTI. R. 1-4.
- REGISTRO SEDI UFFICI AVV. E PROC. R. 99.
- REGISTRO SOSTITUTI. R. 97.
- REGISTRO VERBALI CONSIGLI. Vidimazione. R. 100.
- REGOLAMENTO INTERNO. R. 53
- REGOLAM. INT. CONS. SUPERIORE. R. 75.
- RELAZIONE SCRITTA GIUDIZI DISCIP. R. 77.
- RELAZIONI SCRITTE DEI PRATICANTI. R. 5, 6, 32.
- REQUISITI ISCRIZ. ALBO AVV. L. 12. R. 26, 27. Vedi *Iscriz. albo.*
- REQUISITI ISCRIZ. ALBO PROC. L. 20. R. 42. Vedi *Iscriz. albo.*
- RESIDENZA. L. 9. Deroga. L. 9. Requisiti iscriz. albo avv. L. 12. Albo proc. L. 20. R. 98. R. III. Radiazione. L. 25. n. 3.
- RESTITUZIONE ATTI DI CAUSA. Vedi *Atti di causa.*
- REVISIONE ANNUALE DEGLI ALBI. L. 36. R. 94.
- RICORSO ALLE SEZIONI UN. L. 45. R. 70.
- RICUSAZIONE MEMBRO CONSIGLI. R. 103.
- RIFIUTO DI PRESTARE IL MINISTERO. L. 9.
- SCADENZA DEI MEMBRI CONS. L. 31.
- SCIoglimento CONSIGLI. L. 38. Reclamo. D. 7.
- SEGRETARI CONSIGLI. ORDINI. Attribuzioni. R. 51, 55. R. 101.
- SEGRETARIO CONS. SUP. R. 74 R. 29.
- SEGRETO PROFESSIONALE. L. II. SEZIONI UNITE RICORSO. L. 45. R. 70.
- SINDACATI. Vedi *Assoc. Sindacali* e vedi *Rappresentanti sind.*
- SOLIDARIETÀ PARTI PER ONORARI. Nelle transazioni. L. 65.
- SORVEGLIANZA DIFESA OFFICIOSA. L. 33 c.
- SOSPENSIONE PROF. L. 49. Effetto sulle due professioni. R. 80

- SOSTITUTI. Nomina. Forma di detta facoltà; L. 8. Registro dei sost. R. 97.
- SOSTITUZIONE SPECIALE. Forma. L. 8.
- SPESE. Non previste bilancio approvaz. Cons. sup. R. 55.
- TASSA ANNUALE. Misura. L. 33 g. Morosità, L. 25.
- TASSA D'ESAME. R. 11.
- TASSA SINDACATO CONTRIBUTI. Misura esazione. D. 5.
- TASSAZIONI. L. 33 l. Commiss. delegata. L. 37.
- TOGA E DISTINTIVI. R. 104, 105. Giudizi discipl. R. 105.
- TESORIERE CONS. ORDINI. Attribuzioni R. 52. L. 29. 43.
- TRANSAZIONE. Solidarietà parti pagam. onorari. L. 65.
- TOCCO. Distintivi. R. 105.
- TRASFERIMENTO AVVOCATO. Condizione. L. 16. Radiaz. 25. L. 24. R. 31, 110.
- TRASFERIMENTO PROCURATORE. Condiz. L. 16. Radiazione. 24. 25. R. 31, 44. 110.
- UDIENZA. Toga. R. 105. Frequenza praticanti. R. 6, 32.
- UFFICIO AVV. E PROC. Registro, variazioni. R. 98.
- VERBALI CONSIGLI. R. 101.
- VICE PRESIDENTE. L. 29 43. R. 50.
- VIDIMAZIONE. Reg. verbali Consigli. R. 100.
- VOTAZIONE. R. 47.

INDICE

PREFAZIONE Pag. 5

*LEGGE sull'ordinamento delle professioni di avvocato
e di procuratore » 23*

Titolo I. - Disposizioni generali » ivi
» II. - Delle condizioni per la iscrizione nell'albo
degli avvocati » 26
» III. - Delle condizioni per la iscrizione nell'albo
dei procuratori » 30
» IV. - Della cancellazione dagli albi » 32
» V. - Dei Collegi e dei Consigli » 33
» VI. - Del Consiglio superiore forense » 38
» VII. - Della disciplina degli avvocati e dei pro-
curatori » 40
» VIII. - Degli onorari degli avvocati e dei pro-
curatori e del rimborso delle spese » 42
» IX. - Disposizioni transitorie » 45

*DECRETO che approva il regolamento per l'esecuzione
della legge sull'ordinamento delle professioni di av-
vocato e di procuratore. » 49*

Titolo I. - Della iscrizione nell'albo degli avvocati » 51
» II. - Della iscrizione nell'albo dei procuratori » 59
» III. - Dei Collegi e dei Consigli » 63
» IV. - Del Consiglio superiore forense » 65
» V. - Dei procedimenti disciplinari dinanzi ai Con-
sigli locali » 69

Titolo VI. - Delle associazioni sindacali di avvocati e procuratori legalmente riconosciute . . .	Pag. 71
» VII. - Disposizioni generali e transitorie . . .	» 73

<i>REGIO DECRETO che approva le norme per il coordinamento della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, con la legge 25 marzo 1926, n. 453, sulla professione di avvocato e procuratore</i>	» 81
--	------

INDICE analitico alfabetico	» 85
---------------------------------------	------